

LA PROSPETTIVA DI UN'INTESA CON L'ISLAM IN ITALIA *

Salvatore BERLINGÒ
Università di Messina

SUMARIO: 1. *La necessaria verifica dei modelli dell'intesa già realizzati.* 2. *La proposta di legge sulla libertà religiosa e sul diritto comune delle Confessioni.* 3. *Dalla «stagione delle intese» alla «stagione della legge»?* 4. *Il riparto di competenze fra disciplina pattizia e determinazioni unilaterali.* 5. *I temi afferenti alle determinazioni del diritto comune delle Confessioni: A) tutela penale, libertà di rito, di propaganda, di comunicazione, di assistenza spirituale, di insegnamento e istruzione.* 6. *Segue: B) la condizione dei ministri e degli edifici di culto, le agevolazioni fiscali.* 7. *Segue: C) le problematiche degli enti confessionali.* 8. *Segue: D) l'efficacia civile dei matrimoni religiosi.* 9. *L'ambito di competenza pattizia.* 10. *L'identità confessionale e le «piccole» differenze costitutive di un'appartenenza.* 11. *La funzione tipica di un'intesa.*

1. *La necessaria verifica dei modelli dell'intesa già realizzati.*

Chiedersi se alcuni, molti o tutti gli argomenti, inseriti dalle Bozze d'Intesa con l'Islam¹ nell'agenda della trattativa con lo Stato, possano o no essere oggetto di una negoziazione o di un accordo, nei termini consentiti dalla Costituzione repubblicana, non comporta l'apertura surrettizia del dibattito sulle «grandi divisioni», ma è il primo contributo da offrire al tentativo di incanalare la ricerca verso tematiche sempre più concrete: senza perdere di vista, ad un tempo, la prospettiva generale dell'uso il più acconcio possibile dello strumento dell'Intesa.

* Testo, integrato e rivisto, dell'intervento svolto dall'A. al Seminario «L'Islam in Italia; richieste d'intesa con lo Stato italiano», svoltosi a Torino il 26 febbraio 1998, presso la Fondazione Giovanni Angelli.

¹ I progetti d'intesa con l'Islam, che, finora, hanno assunto la forma di articolati organici, sono quelli predisposti a cura dell'AMI (Associazione Musulmani Italiani), dell'UCOII (Unione delle Comunità e Organizzazioni Islamiche in Italia), della CO.RE.IS. (Comunità Religiosa Islamica). Si ha notizia di altre richieste d'intesa e di altre bozze che, però, o non presentano la forma di veri e propri articolati (come la lettera d'intenti fatta pervenire al Ministero dell'Interno dal Centro islamico culturale d'Italia), ovvero non sono state pubblicamente diffuse (come la bozza presentata dal Centro islamico di Milano e Lombardia al Presidente pro-tempore della Commissione affari costituzionali della Camera: cfr. la Nota del Centro pubblicata in *Islam in Europa. Lo statuto giuridico delle comunità musulmane*, a cura di S. FERRARI, Il Mulino, Bologna, 1996, 292). Di seguito vengono analizzati i testi dell'AMI, dell'UCOII e della CO.RE.IS.

L'interrogativo da porsi in via preliminare è se l'inventario dei problemi e la griglia delle soluzioni ricavabili dai due archetipi d'Intesa sin qui posti in essere in Italia –quello della Tavola valdese e quello dell'Unione ebraica, ampiamente ricalcati dalle Bozze oggetto d'analisi– rappresentino ancora una traccia da seguire per chi voglia apprestare una disciplina relativa all'Islam, adatta alla peculiare fisionomia del fenomeno da regolare ed all'altezza dei tempi.

2. *La proposta di legge sulla libertà religiosa e sul diritto comune delle Confessioni.*

E' noto che la tela di fondo ed i contenuti specifici delle Intese sinora concluse in Italia con le Confessioni diverse dalla Cattolica risultano largamente condizionati dalla circostanza della inattuazione del principio di eguale libertà di tutte le Confessioni religiose e dei diritti e delle garanzie pur aspramente proclamati dagli artt. 3, 19 e 20 Cost.

Perdurando la ritrosia legislativa per la tessitura di un diritto comune a tutte le Confessioni o di una normativa generale sulla libertà religiosa, la estensione a nuovi destinatari delle regole più avanzate contenute nelle Intese si è potuta realizzare solo per gemmazione, attraverso un innaturale moltiplicarsi del ricorso a queste ultime, anche da parte di identità religiose che ne avrebbero fatto a meno.

E' preannunciato come prossimo l'ultimo di questi eventi definibili *ex post* poco felici, quasi «a nascita parziale»; si tratta dell'Intesa che sancirà la normalizzazione di uno dei movimenti fedeistici considerato tra i più riottosi ad adattarsi alle regole da tutti condivise: i Testimoni di Geova. Dal progetto di quest'Intesa sono state sistematicamente espunte tutte le «soluzioni alternative» –anche quella avallata dall'autorevole Reale Ordine dei Chirurghi inglese fin dal 1996– la cui calibratura avrebbe dovuto costituire l'oggetto tipico dell'accordo². A questo punto esso si risolverà in una vera e propria omologazione dei Testimoni di Geova, quasi una loro «riduzione allo stato laicale», cioè al «diritto comune delle Confessioni» con Intesa³.

Risulta opportuno avere richiamato, incidentalmente, la vicenda che ha come protagonisti i Testimoni di Geova, perché è auspicabile che la trattativa con l'Islam, se pure avrà corso, non subisca analoga sorte.

Ormai dal luglio 1997 è stato sottoposto all'esame del Parlamento un disegno di legge (C. 3947) recante «Norme sulla libertà religiosa e abrogazione della legislazione sui culti ammessi» che, per buona parte, recepisce le soluzioni

² La redazione del progetto d'intesa con i Testimoni di Geova cui si fa riferimento nel testo reca la data del 19 gennaio 1998.

³ L'espressione «diritto comune delle Confessioni» con intesa è di G. LONG, *Le confessioni religiose «diverse dalla cattolica». Ordinamenti interni e rapporti con lo Stato*, Il Mulino, Bologna, 1991, 266.

normative adottate e, più o meno puntualmente, replicate da tutte le Intese sin qui sottoscritte, estendendole agli appartenenti alle Confessioni senza Intesa.

L'approvazione di un testo di legge del genere dovrebbe far sì che quella con i Testimoni di Geova costituisca, se stipulata, l'ultima delle Intese di una serie elaborata a ricalco. Gli accordi futuri, e quindi anche quelli proposti per l'Islam, non dovrebbero, infatti, avere più ad oggetto la regolamentazione degli aspetti delle estrinsecazioni comunitarie di un sentire religioso riservati alla disciplina della legge generale, bensì proprio le «soluzioni alternative» che fino ad oggi si è evitato, per quanto possibile, di ricercare.

3. Dalla «stagione delle intese» alla «stagione della legge»?

Credo, per tanto, che l'interrogativo previo sull'attualità dei contenuti specifici delle Bozze d'Intesa con l'Islam debba portare, innanzi tutto, a chiedersi se il *thema negotiandum* non trovi, volta a volta, una migliore collocazione e una prospettiva di soluzione più adeguata –quanto meno di massima– nel corpo del disegno di legge già sottoposto all'esame del Parlamento.

Ulteriori avvertenze occorre, tuttavia, compiere prima di introdurre le singole questioni preliminari di merito e, poi ancora, quelle vere e proprie di fondo.

Si può, senz'altro, ammettere che la «stagione delle Intese» ha prodotto meno di quanto ci si attendesse, e questo sembrerebbe procurar credito a chi denuncia la presunta valenza neoconcordataria dello strumento. E' pur vero, per contro, che anche in Spagna, dove le Intese con le Confessioni diverse dalla Cattolica sono state precedute da una legge organica sulla libertà religiosa, gli accordi ad essa successivi, e sulla sua base conclusi, non hanno dato prova migliore di quelli stipulati in Italia, come dimostra l'*impasse* in cui versa la fase attuativa proprio dell'accordo islamico.

Non basta, dunque, indire l'apertura di una «stagione della legge», o affidarsi genericamente ad un «ritorno del diritto comune», per ritenere chiusi i problemi sorti nel corso della «stagione delle Intese» o per reputarsi adeguatamente attrezzati di fronte al futuro. Si sono già tempestivamente predetti i pericoli di ulteriori distorsioni o discriminazioni che potrebbero essere indotti da una legge puramente «residuale», destinata solo ai fedeli delle Confessioni senza Intesa⁴.

Occorre una legge a vocazione universale, indirizzata ai credenti di tutte le fedi, appartengano o no a Confessioni legate da Accordi o Intese con lo Stato,

⁴ Cfr. G. CASUSCELLI, «Libertà religiosa e confessioni di minoranza. Tre indicazioni operative», in *Quad. dir. pol. eccl.*, 1997/1, 71, che richiama pure G. SACERDOTI, «Il regime delle confessioni prive di intesa tra normativa generale e modello concordatario», in *La Rassegna mensile di Israel*, 51 (1985/3), *Scritti in memoria di S. Piperno Beer*.

fatte salve naturalmente le «ipotesi di conflitto con norme derogatorie se ed in quanto pattizamente convenute», nel quadro di un legittimo esplicarsi del principio di bilateralità necessaria⁵.

Ed occorre una legge che sfugga alle strettoie di una mera ricognizione delle garanzie già asseverate dai testi costituzionali, o specificate dalle pattuizioni delle Intese già concluse; una legge, che risulti proiettata a captare i palpiti delle libertà emergenti dal rimescolarsi delle culture delle etiche e delle credenze, che lo sviluppo della civiltà mediatica e la caduta di ataviche o vetuste frontiere materiali ed ideali spinge a concretarsi in sempre nuove forme di espressione.

Solo una legge generale sulla libertà religiosa, e sul diritto comune delle Confessioni, capace di raccogliere le sfide che promanano da questi eventi potrà, senza ottundere lo strumento delle Intese, contribuire a ricondurlo alla sua vera funzione, che non è quella additiva di procurare un *plus* di libertà ad alcuni rispetto ad un *minus* assicurato a tutti, ma è quella di meglio definire precisare specificare l'eguale libertà di tutti in rapporto a un peculiare «ordine» di matrice confessionale.

4. *Il riparto di competenze fra disciplina pattizia e determinazioni unilaterali.*

Un'ulteriore avvertenza consiste nel rilevare che i complementi e le integrazioni di cui necessita la legge presentata all'esame del Parlamento italiano, perché risulti utilizzabile in funzione di *tertium comparationis* nel confronto con le proposte per l'Intesa islamica, possono concretamente delinearci solo ove si disponga di un idoneo e chiaro criterio di riparto tra l'ambito oggettivo di competenza della disciplina pattizia dei «rapporti» fra ordine statale ed ordine confessionale e l'ambito oggettivo di competenza della legge generale sulla libertà religiosa o del diritto delle Confessioni.

Il processo di diversificazione delle fonti in materia ecclesiastica –un processo nel quale la presentazione in Parlamento del richiamato disegno di legge fa registrare una svolta sensibile– dovrebbe indurre a superare la diatriba teorica sulla esistenza o consistenza di tale criterio. Ove nessun criterio, sia pure tendenziale o di massima, fosse ricavabile dal sistema tracciato in Costituzione per il riparto delle competenze, si correrebbe il rischio, insito nell'odierno stadio di evoluzione istituzionale delle fonti, di affidare interi settori disciplinari identicamente o analogamente regolati (ad esempio: matrimoni religiosi, assistenza spirituale, edilizia di culto, ecc.) ad atti normativi dotati di forza diversa, solo sulla base della diversa appartenenza confessionale dei destinatari dell'atto, con evidenti effetti discriminatori.

Lineludibilità del ricorso ad un criterio di riparto delle competenze nor-

⁵ Cfr. G. CASUSCELLI, *ibidem*.

mative fra i diversi tipi di fonte (legge/Intese o, meglio: legge pura e semplice e «legge sulla base di Intese») credo autorizzi l'accesso ad un'ipotesi di lavoro atta ad orientare in qualche modo il dibattito su questo aspetto: l'ipotesi, cioè, già in qualche modo prefigurata, secondo cui alle Intese andrebbe riservato il compito di procedere, rispetto ad una legge generale sulla libertà religiosa, e/o sul diritto comune delle Confessioni, ad alcune specificazioni normative ulteriori, esigite dalle interferenze conflittuali dell'ordine proprio di una Confessione, o di una serie determinata di Confessioni, con l'ordine proprio dello Stato; dove, con la parola «ordine» non s'intenda un ambito materiale di operatività delle regole, ma l'intero campo o insieme di qualifiche normative che il soggetto statale e il soggetto confessionale, fra loro distinti e l'un dall'altro indipendenti, pretendono di emanare, se del caso –ed è il caso in cui il ricorso all'Intesa s'impone, ove le qualifiche d'ordine siano divergenti– anche sulle stesse materie e per i medesimi comportamenti ⁶.

5. *I temi afferenti alle determinazioni del diritto comune delle Confessioni:*

A) *tutela penale, libertà di rito, di propaganda, di comunicazione, di assistenza spirituale, di insegnamento e istruzione.*

Se il ricorso a tale criterio appare, dunque, legittimo, risulta quanto meno discutibile che tutta una serie di tematiche incluse nelle proposte di normativa da concordare con l'Islam rientrino nei limiti oggettivi di un'Intesa.

Deve farsi riferimento, in primo luogo, alla tutela penale: si può certo comprendere che le Confessioni religiose minoritarie –in costanza di una normativa privilegiaria e di una colpevole inerzia del legislatore– rivendichino una «generale disciplina equiparatrice» ⁷. Ma proprio dopo la più recente pronunzia della Corte costituzionale in materia, secondo cui «la protezione del sentimento religioso, quale aspetto del diritto costituzionale di libertà religiosa, non è divisibile» ⁸, la finora disattesa «generale disciplina» non può essere veicolata attraverso atti a destinazione parziale, come sono, per loro stessa natura, le Intese. Se poi di semplici auspici o rivendicazioni si tratta, la loro più congrua sede sembra doversi individuare nel corpo del Preambolo e non già nel testo dell'articolato, così come si verifica nelle Intese con le ADI e con i Battisti ⁹.

Anche le esplicitazioni o le conferme delle libertà di rito, di riunione, di

⁶ Si tratta del criterio sostanzialmente indicato, da ultimo, nel saggio di G. CASUSCELLI e S. DOMIANELLO, «Intese con le confessioni religiose diverse dalla cattolica», in S. BERLINGÒ, G. CASUSCELLI, S. DOMIANELLO, *Le fonti del diritto ecclesiastico*, Utet, Torino, 1993, 37 ss.

⁷ Cfr. *Corte cost.*, 10-14 novembre 1997, n. 329.

⁸ Cfr. *Corte cost.*, cit.

⁹ Per un'analoga impostazione cfr. G. CASUSCELLI, «Libertà religiosa e fonti bilaterali», in *An. der. ecl. Est.*, 3 (1987), 99.

propaganda, di comunicazione e di corrispondenza, dovrebbero essere considerate altrettante articolazioni della garanzia costituzionale della libertà di religione e di coscienza, assolutamente non frazionabili fra le varie Intese. Può darsi che qualche componente dell'islamismo italiano avverta con particolare sensibilità l'urgenza di segnalare in modo chiaro ed inequivoco –com'è fatto nell'art. 9 della Bozza d'Intesa proposta dall'Associazione per l'Informazione sull'Islam in Italia, oggi Co. Re. Is.– che le comunità islamiche «conformeranno la propria disciplina interna al rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo». Ma anche questa segnalazione –come, del resto, qualsiasi altra che attenga alla ricognizione ed alla illustrazione dei principi identitari e costituzionali dei soggetti contraenti– dovrebbe essere sistemata, in modo più appropriato, sempre in sede di Preambolo.

Un altro settore normativo attiene pur esso alle garanzie comuni del diritto di libertà religiosa, ed è rappresentato dalla disciplina proposta per l'assistenza agli infermi, ai detenuti, agli appartenenti alle forze armate.

Rilievo simile può compiersi a proposito della tutela della libertà di coscienza all'interno delle strutture scolastiche e per la libertà delle strutture scolastiche medesime.

Nel merito, con riguardo a queste ultime problematiche, la Repubblica dovrebbe usare molta cautela nell'addivenire ad atteggiamenti di rinuncia per qualsiasi intrapresa di sia pure indiretto decondizionamento dei minori nei propri istituti scolastici, quale quella, ad esempio, mirata alla «educazione interculturale», ora prevista dall'art. 36.3 della nuova «Disciplina dell'immigrazione»¹⁰.

Non so quante iniziative del genere potrebbero essere realizzate se venisse sancito, senza gli opportuni distinguo, il generico impegno formulato nelle Bozze di evitare «ogni ingerenza sull'educazione e formazione religiosa degli alunni musulmani».

Quanto al diritto di istituire scuole islamiche –a meno che non si tratti di scuole religiose o confessionali in senso stretto, di cui si dirà in seguito –anche esse potrebbero giovare con profitto di un chiarimento che, in seno alle attuali proposte di legge per le scuole non statali, andrebbe compiuto fra la condizione da riservare alle scuole c.d. «integrate» e quella delle scuole più propriamente «paritarie», di cui all'art. 33 della Costituzione¹¹.

6. Segue: B) *la condizione dei ministri e degli edifici di culto, le agevolazioni fiscali.*

¹⁰ Cfr. Suppl. ord., n. 40/L, alla G.U. del 12 marzo 1998, n. 59.

¹¹ Circa la problematica di recente emersa in Italia dai dibattiti riproposti in materia, cfr., per tutti, S. BERLINGÒ, *Il pendolo dell'istruzione*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 1995/3, 795 ss; A. CAVALLI, «La parità scolastica: una Gepi per la scuola privata?», in *Il Mulino*, 47 (1998), n. 376, 280 ss; N. COLAIANNI, «Autonomia e parità della scuola», e A. MATTIONI, «Libertà e autonomia nella scuola. I diritti della società», in *Quad. dir. pol. eccl.*, 1997/1, 107 ss., 153 ss.

Un'ulteriore tematica dovrebbe essere estrapolata, perché inerente alla disciplina comune: quella che nelle Intese proposte si riferisce allo statuto personale o ai profili generali della condizione giuridica dei ministri di culto, per quanto attiene alle loro esenzioni da determinate attività o prestazioni, alle incompatibilità con alcuni uffici o professioni, alle garanzie assicurative e previdenziali.

Una più adeguata sistemazione nell'ambito del diritto comune, locale, regionale, statale, potrebbe anche avere tutta la materia che afferisce agli edifici di culto. Pure a questo proposito soccorrono i principi fissati in una recente pronuncia della Corte costituzionale italiana (la n. 195 del 1993), secondo cui qualsiasi «agevolazione non può essere subordinata alla condizione che il culto si riferisca ad una confessione religiosa la quale abbia chiesto e ottenuto la regolamentazione dei propri rapporti con lo Stato ai sensi dell'art. 8, terzo comma, della Costituzione».

Quel che è detto dalla Corte a proposito delle provvidenze disposte dalla disciplina urbanistica a favore della realizzazione di edifici e di attrezzature destinati al culto può analogamente riferirsi alla condizione giuridica particolare reclamata, sotto altri profili, anche nelle Bozze d'Intesa con l'Islam, come: il regime delle collette e delle affissioni, il mantenimento della destinazione, la esclusione di ingerenze da parte dell'autorità pubblica, salvo i casi di incombente necessità.

Quanto, poi, alla materia fiscale, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 178 del 1996, ha dichiarato inammissibile la questione relativa alla deducibilità dal reddito delle erogazioni liberali a favore delle sole Confessioni vincolate da un'intesa con lo Stato; ma ciò si è verificato in assenza di un univoco *tertium comparationis*, che viceversa sopravverrebbe ove fosse approvato l'art. 22 del più volte richiamato disegno di legge recante «Norme sulla libertà religiosa».

Nella proposta d'Intesa avanzata dall'Associazione Musulmani Italiani è altresì prevista l'estensione al medesimo Ente del beneficio dello 0,8%; così come pure nella Bozza dell'UCOII ci si riferisce, in maniera più indiretta e più criptica, ma ancor più comprensiva, al diritto di percepire «al pari delle altre comunità già ammesse... il contributo di legge destinato ed ogni altra forma assistenziale alle altre comunità riconosciuta». Proprio il ricorso a quest'ultima formula rende tuttavia palese che la materia in oggetto dovrebbe pur essa trovare la sua sede più propria nelle regole comuni di esercizio di un diritto di libertà fiscale a favore di tutte quelle aggregazioni di soggetti che lo Stato ritenga meritevoli di assistenza e di sostegno.

7. Segue: C) le problematiche degli enti confessionali.

L'accordo interpretativo di recente intervento fra Italia e Santa Sede a

proposito degli enti ecclesiastici¹², le modifiche trasversalmente introdotte dalla legge n. 127 del 1997 alla disciplina civilistica delle persone giuridiche, le innovazioni portate dal decreto legislativo n. 460 del 1997 a favore degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale hanno riaperto il dibattito sull'opportunità di mantenere in vita un regime speciale relativo agli enti delle Confessioni e, più in generale, agli enti con finalità di religione e di culto.

Sembra emergere una tendenza favorevole alla salvaguardia della specificità genetica di questi enti, alla garanzia della loro autonomia organizzativa (come riflesso dell'autonomia confessionale), ad un peculiare rilievo delle finalità e delle attività di religione e di culto rispetto a più generiche, anche se similari, istanze umanitarie, culturali e di benevolato¹³.

In ogni caso, i principi normativi afferenti al riconoscimento di queste entità, al controllo sulla loro coerenza istituzionale nel corso del tempo, alla determinazione delle attività diverse da quelle proprie di religione o di culto, con cui queste ultime possono combinarsi, ai limiti generali di compatibilità di siffatti fenomeni combinatori, alla possibilità ed ai termini della comparazione ad altri enti ed attività, e così via, andrebbero affidati, ancora una volta, ad uno strumento regolativo di carattere generale, in attuazione dell'art. 20 Cost.

Sarebbero, quindi, fuori quadro le disposizioni contenute nelle Bozze d'Intesa in esame relative all'attribuzione della personalità giuridica alle aggregazioni islamiche direttamente interessate o ai loro enti esponenziali (art. 16 ss. AMI, artt. 18 ss. UCOII).

Lo stesso art. 6 della Bozza CO.RE.IS. non sembra fare emergere un profilo degli «enti islamici» tale da giustificare la previsione di una norma apposita; mentre non si comprende bene se il regime preconizzato dall'art. 8 di quest'ultima Bozza, a proposito dei «Consigli di gestione» delle moschee o sale di culto, prelude ad una sorta di loro soggettivazione giuridica e di che tipo (esemplata forse sul modello delle «confraternite» musulmane, o su quello delle fabbricerie cattoliche o ancora su di un più generico schema di fondazione di culto?).

¹² Cfr. lo Scambio di Note con Allegati 1 e 2 tra Italia e Santa Sede costituente un'Intesa tecnica interpretativa ed esecutiva dell'Accordo modificativo del Concordato lateranense del 18 febbraio 1984 e del successivo Protocollo del 15 novembre 1984, in Suppl. ord., n. 210, alla *G.U.* del 15 ottobre 1997, n. 241.

¹³ Sul tema si v., fra gli altri, C. CARDIA, «Alcune innovazioni in materia di enti ecclesiastici», in *Quad. dir. pol. eccl.*, 1997/3, 915 ss.; P. A. FLORIS, «Un mini-accordo sugli enti ecclesiastici», in *Dir. eccl.*, 108 (1997), 894 ss.; A. MANTINEO, «A proposito del decreto sulle ONLUS: echi e riflessi nell'ambito degli enti ecclesiastici», in *Quad. dir. pol. eccl.*, 1998/2 (in corso di pubblicazione); A. ROCCELLA, L'amichevole soluzione delle difficoltà interpretative della normativa pattizia tra Stato italiano e Chiesa cattolica, *ivi*, 1998/1, 295 ss.

8. Segue: D) *L'efficacia civile dei matrimoni religiosi.*

A proposito del riconoscimento agli effetti civili di un matrimonio islamico si nutrono, in genere, una serie di prevenzioni collegate principalmente alla asserita (e spesso ancora reale) condizione di inferiorità della donna in ordine allo scambio del consenso, al carattere poliginico dello stesso matrimonio, alla possibilità di un ricorso al ripudio.

Quanto al rischio che un matrimonio claudicante per difetto o vizio del consenso del *partner* femminile possa condurre, se celebrato in Italia, al conseguimento di uno *status* coniugale civilmente spendibile, questo può essere neutralizzato da una disciplina volta ad escludere la trascrizione in modo ancor più chiaro di quanto finora non risulti, in assenza della integra volontà di entrambe le parti.

Riguardo al carattere poliginico di tali unioni, quando si fosse richiesta ed ottenuta la efficacia civile delle prime nozze, le eventuali successive unioni del musulmano non cittadino – fatta sempre salva l'adesione libera degli interessati e la garanzia dei loro diritti inviolabili¹⁴ – non pongono problemi in ordine allo *status* coniugale già civilmente conseguito, ma piuttosto problemi relativi alla disciplina delle migrazioni (ricongiungimenti familiari, assistenza sanitaria e sociale dei conviventi, ecc.) che in quella sede vanno esaminati e risolti¹⁵.

Per quel che concerne, infine, il ripudio islamico, per un verso, nessuno sembra averne preteso sino ad oggi l'efficacia diretta e, per altro verso, anche quando se n'è chiesto l'*exequatur* – o se ne volesse chiedere, come s'è fatto per il ripudio ebraico, un'estensione in forza dell'applicazione più o meno analogica dei criteri adottati in sede di diritto internazionale privato¹⁶ – ad esso ci si è opposti e ci si potrebbe sempre opporre qualora produca «effetti contrari

¹⁴ Sulle gradualità, anche se faticose e circoscritte, conquiste realizzate dalle donne musulmane in questa direzione, cfr., per tutti, R. ALUFFI BECK-PECCOZ, «La modernizzazione del diritto di famiglia nei Paesi Arabi – Codificazione e riforme», in *Riv. dir. civ.*, 34 (1988), 595 ss. Sul variegato panorama delle «declinazioni» islamiche dei diritti umani, cfr., da ultimo, S. A. ALDEEB ABU-SÄHLICH, «I movimenti dell'attivismo islamico, la legge islamica e i diritti dell'uomo», in *Riv. int. dir. uomo*, 10 (1997), 461 ss.

¹⁵ Può notarsi che – nonostante la rigidità dimostrata dalla giurisprudenza francese sull'applicabilità di alcune norme di natura pubblicistica, anche se ad effetti patrimoniali – il limite dell'ordine pubblico viene considerato nella sua forma più attenuata ove si dibatta esclusivamente non di questioni di *status* (almeno in via principale) ma dei loro riflessi economici e sempre che questi non siano pregiudizievoli degli interessi del (primo) coniuge cittadino dello Stato ospitante: C. CAMPIGLIO, «Matrimonio poligamico e ripudio nell'esperienza giuridica dell'occidente europeo», in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 26 (1990), 853 ss., in specie 904 ss. Su queste tematiche cfr. pure, da ultimo, *Corte cost.*, 17-26 giugno 1997, n. 203.

¹⁶ Su tale questione cfr., per tutti, da ultimo, A. LICASTRO, *Problemi e prospettive del diritto ecclesiastico internazionale dopo la legge n. 218 del 1995*, Giuffrè, Milano, 1997, 28 s., 73 ss., anche nelle note.

all'ordine pubblico», ossia «manifestamente incompatibili» con i diritti fondamentali della persona¹⁷.

In vero, il problema reale che il matrimonio islamico pone dal punto di vista della protezione giuridica della libertà di religione, e nella prospettiva propria di un diritto comune delle Confessioni, riguarda piuttosto il modo in cui dare rilievo civile ad una libertà matrimoniale religiosamente orientata, preservando, ad un tempo, il principio dell'uniformità degli *status* coniugali civili, per rispetto di una trama di fondo comune¹⁸.

Questo problema è posto non solo dalle Confessioni che, come quella Cattolica, individuano nel matrimonio un vero e proprio atto sacramentale, ma anche da quelle che come l'Ebraismo e l'Islam vi connettono un profondo significato religioso, e pure da quelle che, non attribuendo al matrimonio in sé una valenza intrinsecamente religiosa, ne asseverano tuttavia la conclusione nel contesto di una comunità di fede.

Si tratta, per tanto, anche in questo caso, di un problema di carattere generale, come risulta confermato dalla circostanza che due delle Bozze in esame, quella dell'UCOII e quella del CO.RE.IS., cercano di risolverlo adottando –con qualche variante– l'una il modello all'uopo apprestato dall'Intesa con gli Ebrei e l'altra il modello rinvenibile nell'Intesa con i Valdesi. L'altra Bozza, quella dell'AMI, elude il problema, adottando (art. 12) una breve ed anodina formula che non solo si presta ad equivoci –come pure è stato notato¹⁹– ma risulta fuori quadro per motivi opposti a quelli per cui sembrerebbero esserlo le proposte normative fin qui esaminate, ossia perché inserisce in un testo d'Intesa la disciplina di una facoltà –quella di celebrare e sciogliere matrimoni religiosi– che nessuno contesta ad una Confessione, sol che essa si limiti ad esercitarla nell'«ordine» suo proprio.

Il tema della rilevanza civile del matrimonio religiosamente celebrato potrebbe, d'altronde, ricevere un'adeguata risposta mediante un franco e generalizzato riconoscimento delle formule di celebrazione e delle attestazioni confessionali, secondo lo schema adottato, ad esempio, in Spagna. Lì la trascrizione del matrimonio è necessaria per il «totale» o «pieno» riconoscimento degli effetti civili, ossia per il definitivo perfezionarsi del «processo di qualifi-

¹⁷ Che sia questo il limite da far valere nei riguardi di pronunzie «estrane» in materia matrimoniale, è correttamente sostenuto da R. BOTTA, «Il matrimonio tra pluralismo confessionale e ordine pubblico», in S. BERLINGÒ e V. SCALISI (a cura di), *Giurisdizione canonica e giurisdizione civile*, Giuffrè, Milano, 1994, 286, con opportuno richiamo all'art. 10 della Convenzione dell'Aja del 1° giugno 1970.

¹⁸ Cfr. S. BERLINGÒ, «Libertà matrimoniale e trascrizione», in *Rass. dir. civ.*, 11 (1990), 5 ss., in specie 8 ss.

¹⁹ Cfr. L. MUSSELLI, «A proposito di una recente proposta d'Intesa con l'Islam», in *Dir. eccl.*, 108 (1997), 295.

cazione civile» del consenso matrimoniale religiosamente manifestato²⁰; e può essere rifiutata solo nel caso in cui il matrimonio religiosamente concluso non risponda ai requisiti ed alle condizioni richieste per la sua validità dal Codice civile, in modo strettamente inderogabile.

Un atteggiamento più restrittivo risulterebbe poco compatibile –come è stato osservato– col duplice paradossale processo di evoluzione del diritto occidentale «che porta, da una parte, ad una privatizzazione crescente della vita matrimoniale e, dall'altra, allo stesso tempo, ad una pubblicizzazione di altre relazioni qualificabili come paramatrimoniali, con una tendenza ad eguagliare i loro effetti giuridici»²¹.

Per converso, solo nell'ipotesi in cui si reclamasse il riconoscimento di peculiari e specifiche fattispecie matrimoniali non integralmente riconducibili agli stereotipi civilistici e/o si pretendesse di far conseguire diretta rilevanza civile ai poteri della comunità islamica sulla sorte (nullità, scioglimento) delle unioni coniugali, allora sarebbe imprescindibile il ricorso –come avviene per la Chiesa cattolica– ad una pattuizione concordata.

9. *L'ambito di competenza pattizia.*

La circostanza che delle tematiche sin qui discusse si sia posta in dubbio la stessa pertinenza ad un modello d'Intesa conforme alla Carta fondamentale non preclude la legittimità dell'ingresso, in uno schema di accordo, di clausole che coordinino la disciplina generale o di massima degli istituti finora esaminati con le esigenze o con le caratteristiche specifiche della Confessione (anche al fine di chiarire il carattere polisenso di molti termini).

Penso, in primo luogo, alla particolare situazione dell'Islam in Italia, composto ancora in gran parte da non cittadini, e quindi alla necessità di temperare il frequente ricorso al requisito della cittadinanza italiana, sia in capo ai ministri o alle «guide del culto», sia in capo alle persone cui è affidata la rappresentanza delle comunità e degli enti. Non può essere trascurato al riguardo come, per molti versi, la nuova disciplina sull'immigrazione abbia accostato a quella dei cittadini la condizione giuridica degli stranieri, in specie se da tempo soggiornanti, anche come stagionali, in Italia. Per inciso, segnalo che, su questo punto come su altri, le Bozze d'Intesa andrebbero aggiornate per un opportuno coordinamento con la disciplina suddetta, da poco entrata in vigore.

²⁰ Sulla necessità di un tale «processo», al fine di attribuire «certezza e definitività, compiutezza e stabilità» agli effetti che si producono in sede civile, cfr. V. SCALISI, «Giudizio civile di nullità e diritto applicabile», in S. BERLINGÒ e V. SCALISI, *Giurisprudenza canonica*, cit., 261, sia pure a proposito della trascrizione del matrimonio canonico in Italia, della cui conclamata natura «costitutiva» non sempre e non da tutti sono tratte le debite conseguenze.

²¹ Cfr. J. MARTÍNEZ-TORRÓN, «Lo statuto giuridico dell'Islam in Spagna», in *L'Islam in Europa*, cit., 75.

Previsioni relative a particolari categorie di istituti, come quelli operanti nell'ambito formativo e culturale tipico della tradizione e della religione islamica, e moduli di riconoscimento dei titoli di studio specifici possono trovare adeguata collocazione in un'Intesa ²².

Non sarebbe nemmeno censurabile, a mio avviso, una norma che, pur riguardando il settore dell'insegnamento pubblico, predisponga uno schema di «soluzione alternativa» per le ipotesi di obiezioni di coscienza islamiche alla partecipazione ai corsi di educazione fisica e sessuale. Si tratta di casi che hanno determinato l'insorgere di complessi contenziosi, particolarmente negli Stati di lingua tedesca, e che sarebbe opportuno prevenire, anche se di tali fattispecie nessuna delle Bozze in esame sembra farsi carico. Due delle Bozze (AMI e CO.RE.IS.) recano previsioni per agevolare il raccordo fra la Comunità islamica e quella scolastica, nel caso di richieste specifiche da quest'ultima provenienti circa lo studio della religione islamica. La proposta del CO.RE.IS. sembra più in linea con gli attuali indirizzi sull'autonomia degli istituti scolastici.

Anche se la materia della tutela, custodia e valorizzazione dei beni culturali pertiene all'ordine di competenze della Repubblica, nulla si oppone all'inserzione in un'Intesa di un impegno di collaborazione, come quello sancito dall'art. 24 della Bozza CO.RE.IS. Ci si potrebbe piuttosto attendere un impegno corrispettivo da parte dello Stato, in linea con la risoluzione 916/1989 dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, perché siano restituiti ad un utilizzo il più possibile congruo alla loro destinazione originaria i monumenti d'arte islamica che fossero in suo possesso.

Per quel che concerne, in particolare, i luoghi di culto, opportune appaiono le previsioni che, sia pure incidentalmente, assimilano le «sale di preghiera» agli edifici di culto; e non sarebbero neppure in astratto censurabili particolari accorgimenti intesi a fare rispettare determinate esigenze del rituale islamico a tutti i visitatori di questi luoghi; mentre sembra francamente contraddittorio con il carattere dell'urgenza e della necessità dell'intervento delle forze dell'ordine (ammesso dall'art. 13.3 della Bozza AMI) pretendere che queste ultime procedano a piedi nudi nell'espletamento del loro servizio.

Pur riguardando materia attinente all'urbanistica non risulta, inoltre, fuori campo trattare nell'Intesa dei particolari adattamenti da inserire nei Piani regolatori relativi alle aree cimiteriali, onde venire incontro alle peculiari esigenze degli islamici, in specie se tali adattamenti dovessero comportare oneri aggiuntivi per i Comuni. Del tutto opportuna appare, inoltre, la norma con-

²² Ineccepibile, in tal senso, la previsione dell'art. 11 della Bozza dell'AMI sul riconoscimento dei titoli rilasciati dagli Istituti superiori di studi islamici, purché s'intenda che esso avvenga sulla base dei requisiti ed alle medesime condizioni per cui è ammesso a favore di altri Istituti similari.

tenuta nell'ultimo comma dell'art. 19 della Bozza CO.RE.IS. sull'automatico rinnovo, alla scadenza, delle concessioni aventi ad oggetto i loculi, per soddisfare il requisito della perpetuità tipico della sepoltura musulmana.

10. *L'identità confessionale e le «piccole» differenze costitutive di un'appartenenza.*

Senza altro attinenti all'ambito di competenza oggettiva di un'Intesa si rivelano, infine, le proposte normative che riguardano l'abbigliamento e l'alimentazione, le festività religiose, la preghiera rituale, il digiuno rituale, il pellegrinaggio rituale. Per alcune di queste fattispecie, come, ad esempio, la distribuzione di carne «Halal», l'uso del «chador», la disciplina delle festività religiose, si sono già delineati, sia in Italia che dinanzi alle Corti internazionali e sovranazionali, perspicui indirizzi giurisprudenziali, che individuano alcune piste di soluzione²³.

Sul merito delle singole proposte è sufficiente anticipare che, con riguardo a questi temi, le ipotesi formulate in seno alla Bozza del CO.RE.IS. sembrano, ad un primo esame, idonee più delle altre ad operare il necessario bilanciamento fra gli interessi contrapposti che afferiscono ai due «ordini» tra loro in conflitto. Si tratta di ipotesi che sembrano essere adeguatamente congegnate per utilizzare al meglio le opportunità introdotte di recente nel settore del lavoro pubblico e privato, nonché, in ispecie, nel comparto scolastico, dalla flessibilità dei moduli organizzativi e dalla possibilità di articolare tempi e orari in maniera molto ampia.

Un'analisi attenta delle soluzioni di merito apprestate per queste ultime fattispecie potrebbe non risultare meno feconda dei contributi che di solito si offrono sulle tematiche più tradizionali, ma meno armonizzabili con la funzione tipica di un'Intesa. Questi aspetti della umana esistenza che, alla estimazione comune o dei più, appaiono trascurabili e di minimo valore, assumono spesso un'importanza notevole alla luce della fede di una particolare credenza; ne colgono, a volte, le radici più profonde, la più riposta identità, che è formata –come insegna Girard– da tante piccole «differenze»²⁴.

11. *La funzione tipica di un'intesa.*

Nell'equilibrio dinamico realizzato dal sistema costituzionale le Intese operano come organo prensile, un adduttore volto a introiettare i valori sottesi ad ogni distinta identità, anche quella più estranea, spesso ammantata di incros-

²³ Cfr. le numerose pronunzie in merito riprodotte nella Sezione «Libertà di coscienza e libertà di religione (individuale e collettiva)» o sotto la voce «Chador» nel fascicolo di giurisprudenza delle ultime annate dei *Quad. dir. pol. eccl.*

²⁴ Cfr. R. GIRARD, «Le appartenenze», in *La simbolica dell'appartenenza*, a cura di G. M. CHIODI e D. MAZZÙ, Giappichelli, Torino (in corso di pubblicazione).

tazioni culturali inammissibili. Penso, ad esempio, per quel che concerne l'Islam, alle pratiche dell'infibulazione o dell'escissione –oggetto di riprovazione, almeno fuori dall'Africa, da parte delle stesse comunità musulmane; ma penso anche alla pratica meno aberrante, e pur sempre discutibile, della circoncisione, in ispecie se subita da minori, sotto lo schermo di una pseudofimosis operata presso cliniche compiacenti²⁵.

L'occasione di una richiesta d'Intesa è propizia perché pure di questi aspetti di discuta, non foss'altro per bandirli e riprovarli apertamente, anziché farne oggetto di imbarazzati silenzi o, peggio ancora, di prassi ipocrite ed elusive. Ma l'occasione è propizia, altresì, perché non si proceda più, anche *ex parte Reipublicae*, sulla base di mere considerazioni di opportunità politica, e perché le Intese vengano ricondotte alla loro originaria funzione, che è nativamente costituzionale e giuridica, proprio nell'incontro con quella realtà religiosa di cui si dice che meno di ogni altra sia componibile con il carattere «laico» della «forma» repubblicana del nostro Stato.

Bozza d'Intesa tra la Repubblica Italiana e l'Associazione Musulmani Italiani (AMI)

Preambolo

La Repubblica Italiana e l'Associazione Musulmani Italiani,

considerato che la Costituzione riconosce i diritti fondamentali della persona umana e la libertà di pensiero, di coscienza e di religione,

considerato che la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948, la Dichiarazione Internazionale sull'eliminazione di ogni forma di intolleranza e di discriminazione basate sulla religione o sulle credenze del 25 novembre 1981, la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 gennaio 1950, ratificata con la legge 4 agosto 1955 n. 848 e successive integrazioni e relative ratifiche, la Dichiarazione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1959, i patti internazionali relativi ai diritti economici, sociali e culturali e ai diritti civili e politici del 16 dicembre 1966, ratificati con la legge 25 ottobre 1977 n. 881, garantiscono i diritti di libertà di coscienza e di religione, senza discriminazione alcuna,

²⁵ Cfr. A. GALOPPINI, «Democrazia, uguaglianza, differenze», in *Dir. fam. per.*, 25 (1995), 261; A. FERRARI, «L'Islam e la Repubblica, ovvero un interrogativo per il separatismo francese», in *L'Islam in Europa*, cit., 140 ss.

considerato che, in forza dell'art. 8, secondo e terzo comma, della Costituzione, le confessioni religiose hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano e che i loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze confessionali,

riconosciuta l'opportunità di addivenire a tale intesa, convengono che le disposizioni seguenti costituiscono intesa tra lo Stato e la confessione islamica italiana, ai sensi dell'art. 8 della Costituzione.

Articolo 1. In conformità ai principi della Costituzione, è riconosciuto il diritto di professare e praticare liberamente la religione islamica in qualsiasi forma individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto e i riti.

Il diritto in questione implica in particolare la facoltà del compimento dell'orazione rituale quotidiana entro i tempi d'obbligo nonché l'osservanza del digiuno rituale diurno nei tempi prescritti.

Ai Musulmani ed all'Associazione Musulmani Italiani è garantita piena libertà di riunione e di espressione del pensiero con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione.

Gli atti relativi al magistero islamico, l'affissione, la distribuzione di pubblicazioni e stampati di carattere religioso all'interno ed all'ingresso dei luoghi di culto, nonché delle sedi centrali e periferiche dell'Associazione Musulmani Italiani, nonché le raccolte di fondi ivi eseguite, sono liberi e non soggetti ad oneri.

In sede penale è assicurata la parità di tutela del sentimento religioso e dei diritti di libertà religiosa, senza discriminazione tra i cittadini e i culti.

Il disposto dell'art. 3 della legge 13 ottobre 1975 n. 654 si intende altresì come riferito alle manifestazioni di intolleranza e di pregiudizio religioso.

Articolo 2. I membri del Consiglio direttivo dell'Associazione Musulmani Italiani, i responsabili di sedi locali e le guide titolari dei luoghi di culto sono ministri del culto islamico; è loro assicurato il libero esercizio del magistero ed essi non sono tenuti a dare a magistrati o ad altre autorità notizie di cui siano venuti a conoscenza per ragione del loro ministero.

Previo richiesta vidimata dall'Associazione Musulmani Italiani, i predetti ministri sono esonerati dal servizio militare e, in caso di mobilitazione generale, sono dispensati dalla chiamata alle armi qualora membri del Consiglio direttivo o titolari di luogo di culto; gli altri ministri esercitano il loro magistero in seno alle forze armate.

L'Associazione Musulmani Italiani si impegna a rilasciare debita certificazione, attestante la qualifica di ministro del culto islamico.

Articolo 3. I Musulmani dipendenti dallo Stato, da enti pubblici o da pri-

vati, o che esercitino attività autonome o commerciali, i militari o coloro che siano assegnati al servizio civile sostitutivo, hanno diritto di partecipare, su loro richiesta, alla preghiera congregazionale del venerdì nei luoghi di culto islamici. Tale diritto viene esercitato nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro. Restano comunque salve le imprescindibili necessità dei servizi essenziali previsti dall'ordinamento giuridico.

Articolo 4. Alle seguenti festività o solennità islamiche si applicano le disposizioni di cui all'Articolo 3:

- Festa della rottura del digiuno
- Festa del sacrificio
- Notte di al-Qadr
- Capodanno islamico
- Anniversario di Ashura
- Anniversario della nascita del Profeta Muhammad
- Anniversario del viaggio notturno e dell'ascensione.

La datazione di tali festività e solennità, regolata in base al calendario lunare dell'egira, è tempestivamente comunicata dalla Associazione Musulmani Italiani al Ministero dell'Interno, il quale ne dispone la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Articolo 5. L'appartenenza alle forze armate alla polizia o ad altri servizi assimilati, la degenza in ospedali, case di cura o di assistenza pubblica, la permanenza in istituti di prevenzione e pena, non possono dare luogo ad alcun impedimento nell'esercizio della libertà religiosa e nell'adempimento delle pratiche di culto.

Ai Musulmani che si trovino nelle condizioni di cui al comma precedente è riconosciuto, su richiesta, il diritto di rispettare le prescrizioni islamiche in materia alimentare, senza oneri per le istituzioni ospitanti.

Articolo 6. La macellazione eseguita secondo il rito islamico continua ad essere regolata dal decreto ministeriale 11 giugno 1980, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 168 del 20 giugno 1980.

Articolo 7. L'assistenza spirituale ai militari musulmani è assicurata dai ministri di culto a tal fine designati, previo accordo tra l'Associazione Musulmani Italiani e le autorità competenti.

I militari musulmani hanno diritto, nei giorni e nei tempi fissati, di partecipare alle attività di culto che si svolgono nelle località in cui essi si trovano in ragione del loro servizio militare.

Qualora non esistano moschee, o comunque non si svolgano attività di culto nel luogo ove essi prestano servizio, i militari musulmani potranno comunque ottenere, nel rispetto delle esigenze di servizio, il permesso di frequentare la moschea più vicina.

In caso di decesso in servizio di militari musulmani, il comando militare avvertirà l'Associazione Musulmani Italiani onde assicurare, d'intesa con i familiari del defunto, lo svolgimento delle esequie conformemente al rito islamico.

Articolo 8. Ai ministri del culto islamico è assicurata l'assistenza spirituale ai musulmani ricoverati negli istituti ospedalieri, nelle case di cura o di riposo.

L'accesso dei ministri di culto ai predetti istituti è a tal fine libero e senza limitazione di orario. Le direzioni degli istituti competenti comunicano all'Associazione Musulmani Italiani le richieste di assistenza spirituale avanzate dai ricoverati.

Articolo 9. Negli istituti penitenziari è assicurata l'assistenza spirituale a cura dei ministri del culto islamico. A tal fine l'Associazione Musulmani Italiani trasmette all'autorità competente l'elenco dei ministri incaricati dell'assistenza spirituale nei diversi istituti. I ministri in questione sono compresi nel numero di coloro che possono visitare gli istituti penitenziari senza particolare autorizzazione.

L'assistenza spirituale è svolta su richiesta dei detenuti, delle loro famiglie o dei ministri del culto, in locali idonei messi a disposizione dall'istituto penitenziario. Il direttore dell'istituto informa l'Associazione Musulmani Italiani di ogni richiesta in tal senso avanzata dai detenuti o dai loro familiari.

Articolo 10. Nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, l'insegnamento è impartito nel rispetto della libertà di coscienza e di religione, conformemente ai principi di pari dignità dei cittadini, senza distinzione di religione. E' esclusa ogni ingerenza sull'educazione e sulla formazione religiosa degli alunni musulmani.

Agli alunni musulmani non potrà essere in alcun modo imposta la partecipazione ad atti di culto o a lezioni di religione non conformi alla loro appartenenza confessionale.

Nell'ambito della flessibilità dell'orario scolastico, gli alunni musulmani che ne facciano richiesta hanno diritto a partecipare, un'ora alla settimana, a lezioni di religione islamica tenute da personale docente abilitato e designato dall'Associazione Musulmani Italiani.

L'Associazione Musulmani Italiani comunicherà per tempo alle competenti autorità scolastiche la lista dei docenti di religione islamica abilitati.

Nel fissare il diario degli esami, le autorità scolastiche adotteranno in ogni caso opportuni accorgimenti, onde consentire ai candidati musulmani che ne facciano richiesta di sostenere in un altro giorno le prove fissate per il venerdì, ovvero in occasione delle festività o solennità islamiche di cui all'Articolo 4.

Quanto disposto nel comma precedente si applica inoltre alla datazione delle prove di concorso ed alle autorità competenti.

Articolo 11. In conformità col principio della libertà della scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla Costituzione, è riconosciuto all'Associazione Musulmani Italiani il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado ed istituti di educazione islamica.

A tali scuole che ottengano la parità è assicurata piena libertà, ed ai loro alunni un trattamento equipollente a quello delle scuole di Stato e degli altri enti territoriali, anche per quel che concerne l'esame di Stato.

Sono riconosciuti le lauree in scienze islamiche, in giurisprudenza islamica ed in esegesi coranica, come pure il diploma in scienze islamiche rilasciato dall'Istituto Culturale della Comunità Islamica Italiana, aderente all'Associazione Musulmani Italiani. I Musulmani in possesso di titoli di studio equipollenti rilasciati da Università o Istituti di studi islamici esteri hanno diritto, previo esame, a chiedere l'equiparazione del titolo ed il rilascio di relativa certificazione.

Articolo 12. E' riconosciuta la facoltà di celebrazione e scioglimento di matrimoni religiosi, senza alcun effetto o rilevanza civile in Italia, secondo la legge e la tradizione islamiche.

Articolo 13. Gli edifici destinati all'esercizio pubblico del culto islamico, anche se appartengono a privati, non possono essere sottratti alla loro destinazione, neppure per effetto di alienazione, fino a che la destinazione stessa non sia cessata con il consenso dell'Associazione Musulmani Italiani.

Tali edifici non possono essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti, se non per gravi ragioni e previo accordo con l'Associazione Musulmani Italiani.

Salvo i casi di urgente necessità, la forza pubblica non può entrare per l'esercizio della sua funzione in tali edifici senza previo accordo con l'Associazione Musulmani Italiani ed in ogni caso attenendosi al principio di non calpestare con le scarpe i luoghi destinati all'adorazione rituale.

Articolo 14. I piani regolatori cimiteriali prevedono, su richiesta della sede periferica dell'Associazione Musulmani Italiani competente per territorio, reparti speciali per la sepoltura dei defunti musulmani.

Alla sede periferica che faccia richiesta di avere un reparto proprio è data dal sindaco in concessione un'area adeguata del cimitero.

Le sepolture nei reparti islamici dei cimiteri comunali sono perpetue, in conformità della legge e della tradizione islamica.

Nell'ambito dei reparti in questione, è assicurata la facoltà di procedere all'orazione funebre prima dell'inumazione.

Articolo 15. Lo Stato e l'Associazione Musulmani Italiani collaborano per la tutela e la valorizzazione dei beni afferenti al patrimonio artistico, culturale, ambientale, architettonico, archeologico, archivistico e librario dell'islamismo in Italia.

Entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, sarà costituita una Commissione mista per le finalità di cui al precedente comma e con lo scopo di agevolare la raccolta, il riordinamento ed il godimento dei beni culturali islamici.

Alla Commissione è data notizia del reperimento dei beni di cui al primo comma.

Articolo 16. All'Associazione Musulmani Italiani è riconosciuta la personalità giuridica con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato.

L'Associazione Musulmani Italiani è l'ente rappresentante della confessione islamica nei rapporti con lo Stato e per le materie di interesse generale dell'islamismo.

Essa cura e tutela gli interessi religiosi dei Musulmani italiani, promuove la conservazione delle tradizioni islamiche e dei beni culturali islamici, mantiene i contatti con le collettività e le istituzioni islamiche estere.

Articolo 17. Lo statuto dell'Associazione Musulmani Italiani è depositato presso il Ministero dell'Interno.

Le successive modifiche sono depositate a cura dell'Associazione presso il Ministero dell'Interno, entro trenta giorni dalla loro adozione.

Articolo 18. L'Associazione Musulmani Italiani deve iscriversi, agli effetti civili, nel registro delle persone giuridiche entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa.

A tal fine l'Associazione deposita il proprio statuto indicando le sedi centrale e periferiche, il cognome ed il nome degli amministratori, con menzione di quelli a cui è attribuita la rappresentanza.

All'Associazione Musulmani Italiani non può essere fatto, ai fini della registrazione, un trattamento diverso da quello previsto per le persone giuridiche private.

Decorso il termine di cui al primo comma, l'Associazione Musulmani Italiani può concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

Articolo 19. L'attività di religione e di culto dell'Associazione Musulmani Italiani si svolge a norma di statuto, senza ingerenza da parte dello Stato, delle Regioni e degli altri enti territoriali.

La gestione ordinaria e gli atti di straordinaria amministrazione dell'Associazione Musulmani Italiani si svolgono sotto il controllo degli organismi competenti e a norma di statuto, senza ingerenza da parte dello Stato, delle Regioni e degli altri enti territoriali.

Per l'acquisto di beni immobili per l'accettazione di donazioni e lasciti, per il conseguimento di legati da parte dell'Associazione Musulmani Italiani si applicano le disposizioni delle leggi civili relative alle persone giuridiche.

Articolo 20. La Repubblica Italiana prende atto che, secondo la tradizione islamica, le esigenze religiose comprendono quelle di culto, assistenziali e culturali.

Agli effetti delle leggi civili si considerano per altro:

a) attività di religione e di culto quelle dirette all'espletamento del magistero islamico, all'esercizio del culto, alla prestazione dei servizi rituali, alla formazione dei ministri di culto, allo studio dell'Islam e all'educazione islamica.

b) attività diverse da quelle di religione e di culto, quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, comunque, le attività commerciali eventualmente anche a scopo di lucro.

Articolo 21. Agli effetti tributari l'Associazione Musulmani Italiani è equiparata agli enti aventi fine di beneficenza o di istruzione.

Tali enti hanno il diritto di svolgere liberamente attività diverse da quelle di religione o di culto che restano, però, soggette alle leggi dello Stato concernenti tali attività ed al regime tributario previsto per le medesime.

Articolo 22. Gli impegni finanziari per la costruzione degli edifici di culto e delle relative pertinenze, destinate ad attività connesse, sono determinati dalle autorità civili competenti secondo le disposizioni delle leggi 22 ottobre 1971, n. 865 e 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni.

Gli edifici di culto e le predette pertinenze, costruite con contributi regionali o comunali, non possono essere sottratti alla loro destinazione, neppure per effetto di alienazione, se non sono trascorsi almeno venti anni dall'erogazione del contributo. Il vincolo è trascritto nei registri immobiliari.

Tale vincolo può essere estinto prima del compimento del termine d'intesa fra l'Associazione Musulmani Italiani e l'autorità civile erogante, previa restituzione delle somme percepite a titolo di contributo, in proporzione alla riduzione del termine e con rilevanza determinata in misura pari alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Gli atti o i negozi che comportino violazione del vincolo sono nulli.

Articolo 23. La Repubblica Italiana prende atto che, a prescindere da donazioni, erogazioni e lasciti, le entrate dell'Associazione Musulmani Italiani sono costituite anche dall'ammontare del tributo islamico annuale, dovuto, a norma della tradizione islamica, da tutti i musulmani che si trovino nelle condizioni di imponibilità previste.

In considerazione delle finalità statutarie dell'Associazione Mussulmani Italiani nei confronti degli aderenti, il predetto tributo annuale, versato all'Associazione, relativo al periodo di imposta durante il quale è stato versato, è deducibile dal reddito complessivo imponibile assoggettato all'imposta sul reddito delle persone fisiche fino alla concorrenza dell'aliquota fissata dalla legge.

Le modalità relative sono stabilite con decreto del Ministro delle Finanze.

All'Associazione Musulmani Italiani è riconosciuto, al pari delle altre comunità già ammesse, il diritto di percepire il contributo di legge pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidato dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali.

Articolo 24. Gli assegni corrisposti dall'Associazione Musulmani Italiani per il sostentamento totale o parziale dei propri ministri di culto sono equiparati, ai fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente.

L'Associazione provvede ad operare su tali assegni le ritenute fiscali secondo le disposizioni tributarie in materia.

Articolo 25. Il Presidente dell'Associazione Musulmani Italiani trasmette annualmente al Ministero dell'Interno un rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme di cui all'Articolo 23 e ne diffonde adeguata informazione.

Tale rendiconto deve comunque precisare:

a) il numero dei ministri di culto cui è stata assicurata l'intera remunerazione e di quelli cui è stata assicurata una semplice integrazione;

b) l'ammontare complessivo delle somme destinate al sostentamento dei ministri di culto, nonché l'ammontare delle ritenute fiscali operate su tali somme;

c) gli interventi per altre formalità statutarie, diversi dalla retribuzione dei ministri di culto.

Articolo 26. I Ministri del culto islamico di cui all'Articolo 2 possono essere iscritti al fondo speciale di previdenza e assistenza per i ministri di culto.

Articolo 27. Ai ministri di culto dell'Associazione Musulmani Italiani è riconosciuta libertà di distribuire gratuitamente in luoghi pubblici copie del Corano ed altre pubblicazioni d'argomento religioso, senza specifica autorizzazione o il pagamento di alcun tributo locale.

Articolo 28. Le autorità competenti, nell'emanare norme di attuazione della legge di approvazione della presente intesa, terranno conto delle esigenze fatte presenti dall'Associazione Musulmani Italiani ed avvieranno, se richieste, opportune consultazioni.

Articolo 29. Ove una delle parti ravvisasse opportunità di modifiche al testo della presente intesa, le parti torneranno a convocarsi a tal fine. Alle modifiche si procederà con la stipulazione di ulteriori intese e con la presentazione al Parlamento di appositi disegni di legge di approvazione ai sensi dell'art. 8 della Costituzione.

Articolo 30. In occasione della presentazione di disegni di legge, relativi a materie che coinvolgono i rapporti della confessione islamica con lo Stato, verranno promosse previamente, in conformità con l'art. 8 della Costituzione, intese del caso fra il Governo e l'Associazione Musulmani Italiani.

Articolo 31. Le disposizioni di cui all'Articolo 23 si applicano a partire dal primo periodo di imposta successivo a quello della legge di approvazione della presente intesa.

Articolo 32. Il Governo presenterà al Parlamento apposito disegno di legge di approvazione della presente intesa, al quale sarà allegato il testo dell'intesa stessa.

**Bozza di Intesa tra la Repubblica Italiana e l'U.C.O.I.I.
(L'Unione delle Comunità ed Organizzazioni Islamiche in Italia)**

In Nome di Dio, il Compassionevole, il Misericordioso

Preambolo

La Repubblica Italiana e l'Unione delle Comunità ed Organizzazioni
Islamiche in Italia,

considerato che la Costituzione riconosce i diritti fondamentali della persona umana e la libertà di pensiero, di coscienza e di religione, considerato che la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'uomo del 10 Dicembre 1948, la Dichiarazione Internazionale sull'eliminazione di ogni forma di intolleranza e di discriminazione basate sulla religione o sulle credenze del 25 Novembre 1981, la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 Gennaio 1950, ratificata con legge 4 Agosto 1955 n. 848 e successive integrazioni e relative ratifiche, la Dichiarazione sui diritti del fanciullo del 20 Novembre 1959, e i Patti internazionali relativi ai diritti economici, sociali e culturali e ai diritti civili e politici del 16 Dicembre 1966, ratificati con legge 25 Ottobre 1977 n. 881, garantiscono i diritti di libertà di coscienza e di religione, senza discriminazione,

considerato che tali principi universali sono patrimonio perenne dell'Islam, considerato che, in forza dell'Art. 8, secondo e terzo comma, della Costituzione, le confessionali religiose hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano, e che i loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze,

riconosciuta l'opportunità di addivenire a tale intesa, convengono che le disposizioni seguenti costituiscono intesa tra lo Stato e la confessione islamica, ai sensi dell'Art. 8 della Costituzione.

Articolo 1. (Libertà religiosa). In conformità ai principi della Costituzione, è riconosciuto il diritto di professare e praticare liberamente la religione

islamica in qualsiasi forma individuale o associata di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto e i riti.

E' garantita ai musulmani alle loro associazioni e organizzazioni, alle Comunità Islamiche e all'Unione delle Comunità ed Organizzazioni Islamiche in Italia, la piena libertà di riunione e di espressione del pensiero con la parola e lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

Gli atti relativi al magistero islamico, l'affissione e la distribuzione di pubblicazioni e stampati, di carattere religioso all'interno ed all'ingresso dei luoghi di culto nonché nella sede delle Comunità Islamiche e della Unione delle Comunità ed Organizzazioni Islamiche in Italia, e le raccolte di fondi ivi eseguite sono liberi e non soggetti ad oneri.

E' assicurata in sede penale la parità di tutela del sentimento religioso e dei diritti di libertà religiosa, senza discriminazione tra i cittadini e tra i culti.

Il disposto dell'Art. 3 della legge 13 Ottobre 1975 n. 654, si intende riferito anche alle manifestazioni di intolleranza e di pregiudizio religioso.

Articolo 2. (Guide del culto). Alle guide del culto (gli Alim-gli Amir-gli Imam) nominati dalle Comunità e dall'Unione secondo le norme della religione islamica, è assicurato il libero esercizio del loro magistero; essi non sono tenuti a dare a magistrati o altre autorità notizie di cui siano venuti a conoscenza per ragione del loro ministero.

Le predette guide del culto sono esonerati dal servizio militare, su loro richiesta vistata dall'Unione e, in caso di mobilitazione generale, sono dispensati dalla chiamata alle armi quando svolgano la funzione di Amir di una Comunità (intesa convenzionalmente come «provinciale» con un minimo di un Amir ed un massimo di tre Amir per le province maggiormente abitate); gli altri, se chiamati alle armi, esercitano il loro magistero nelle forze armate.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo e degli articoli 7, 8, 9, 12 e 26, l'Unione rilascia apposita certificazione attestante la legittimazione delle qualifiche delle guide del culto.

Articolo 3. (Venerdì). I musulmani dipendenti dallo Stato, da enti pubblici o da privati, o che esercitano attività autonome o commerciali, i militari e coloro che siano assegnati al servizio civile sostitutivo, hanno diritto di partecipare, su loro richiesta, alla preghiera congregazionale del Venerdì nei luoghi di culto Islamici. Tale diritto è esercitato nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro. Restano comunque salve le imprescindibili esigenze dei servizi essenziali previsti dall'ordine giuridico.

Nel fissare il diario di prove di concorso le autorità competenti terranno conto dell'esigenza di cui al primo comma del presente articolo. Nel fissare il diario degli esami, le autorità scolastiche adotteranno in ogni caso opportuni

accorgimenti onde consentire ai candidati musulmani che ne facciano richiesta di sostenerle in altro giorno le prove di esame fissate nel giorno di venerdì. Si considerano giustificate le assenze degli alunni musulmani dalla scuola nel giorno di venerdì su richiesta dei genitori o dell'alunno se maggiorenne.

Articolo 4. (Festività religiose). Alle seguenti festività religiose islamiche si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3:

Aid el Fitr (festa della rottura del digiuno)

Aid el Adha (festa del sacrificio)

La datazione di dette festività è tempestivamente comunicata dall'Unione al Ministero dell'Interno il quale ne dispone la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Articolo 5. (Assistenza religiosa). L'appartenenza alle forze armate, alla polizia o ad altri servizi assimilati, la degenza in ospedali, case di cura o di assistenza pubblica, la permanenza negli istituti di prevenzione e pena, non possono, dare luogo ad alcun impedimento nell'esercizio della libertà religiosa e nell'adempimento delle pratiche di culto.

E' riconosciuto ai musulmani che si trovano nelle condizioni di cui al primo comma il diritto di osservare a loro richiesta e con l'assistenza della Comunità competente, le prescrizioni islamiche in materia alimentare, senza oneri per le istituzioni nelle quali essi si trovano.

Articolo 6. (Prescrizioni religiose). La macellazione eseguita secondo il rito islamico continua ad essere regolata dal decreto ministeriale 11 Giugno 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 168 del 20 Giugno 1980 in conformità alla legge e alla tradizione islamica.

Articolo 7. (Assistenza religiosa ai militari). L'assistenza spirituale ai militari musulmani è assicurata dalle guide del culto designati a tal fine sulla base di intese tra l'Unione e le autorità di governo competenti.

I militari musulmani hanno diritto di partecipare, nei giorni e nelle ore fissate, alle attività di culto che si svolgono nelle località dove essi si trovano per ragione del loro servizio militare.

Qualora non esistano moschee o comunque non si svolgano attività di culto nel luogo ove prestano servizio, i militari musulmani potranno comunque ottenere, nel rispetto di esigenze particolari di servizio, il permesso di frequentare la moschea più vicina.

In caso di decesso in servizio di militari musulmani il comando militare avverte la Comunità competente onde assicurare, d'intesa con i familiari del defunto, che le esequie si svolgano secondo il rito islamico.

Articolo 8. (Assistenza religiosa ai ricoverati). L'assistenza spirituale ai ricoverati musulmani negli istituti ospedalieri, nelle case di cura o di riposo è assicurata dalle guide del culto di cui all'art. 2.

L'accesso di tali guide ai predetti istituti è a tal fine libero e senza limitazione di orario. Le direzioni degli istituti comunicano alle Comunità competenti per territorio le richieste di assistenza spirituale avanzate dai ricoverati.

Articolo 9. (Assistenza religiosa ai detenuti). Negli istituti penitenziari, è assicurata, a cura delle guide del culto designate dall'Unione, l'assistenza spirituale. A tal fine l'Unione trasmette all'autorità competente l'elenco delle guide del culto, incaricate dell'assistenza spirituale negli istituti penitenziari compresi nella circoscrizione delle singole Comunità. Tali guide sono comprese tra coloro che possono visitare gli istituti penitenziari senza particolare autorizzazione.

L'assistenza spirituale è svolta su richiesta dei detenuti o delle loro famiglie o per iniziativa delle guide del culto in locali idonei messi a disposizione dall'istituto penitenziario. Il direttore dell'istituto informa di ogni richiesta avanzata dai detenuti la Comunità competente per territorio.

Articolo 10. (Istruzione religiosa nelle scuole). Nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, l'insegnamento è impartito nel rispetto della libertà di coscienza e di religione e della pari dignità dei cittadini senza distinzione di religione come pure è esclusa ogni ingerenza sull'educazione e formazione religiosa degli alunni musulmani.

La Repubblica Italiana nel garantire la libertà di coscienza riconosce agli alunni delle scuole pubbliche il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi.

Tale diritto è esercitato dagli alunni o da coloro cui compete la potestà su di essi ai sensi delle leggi dello Stato.

Per dare reale efficacia all'attuazione di tale diritto l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari e modalità che abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti e che non siano previste forme d'insegnamento religioso diffuso nello svolgimento dei programmi di altre discipline. In ogni caso non possono essere richiesti agli alunni pratiche religiose o atti di culto.

Articolo 11. (Scuole islamiche). All'Unione, alle Comunità, alle associazioni e agli enti islamici in confomità al principio delle libertà della scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla Costituzione, è riconosciuto il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione.

A tali scuole che ottengano la parità è assicurata piena libertà ed ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole di Stato e degli altri enti territoriali, anche per quanto riguarda l'esame di stato.

Articolo 12. (Matrimonio). Sono riconosciuti gli effetti civili ai matrimoni celebrati in Italia secondo il rito Islamico davanti a una delle guide del culto

di cui al precedente articolo 2, delegato dalla Comunità, a condizione che l'atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile, previa pubblicazione nella casa Comunale.

Coloro che intendono celebrare il matrimonio ai sensi del precedente comma, devono comunicare tale intenzione all'ufficiale di stato civile al quale richiedono le pubblicazioni.

L'ufficiale di stato civile, il quale abbia proceduto alle pubblicazioni, accerta che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge e ne dà attestazione in un nulla osta che rilascia in duplice originale ai nubendi.

Subito dopo la celebrazione, il celebrante spiega ai coniugi gli effetti civili del matrimonio dando lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi. I coniugi potranno altresì rendere le dichiarazioni che la legge consente siano rese nell'atto del matrimonio. Il delegato della Comunità, davanti al quale ha luogo la celebrazione nuziale, allega il nulla osta rilasciato dall'ufficiale di stato civile all'atto del matrimonio che egli redige in duplice originale subito dopo la celebrazione.

Dall'atto di matrimonio oltre alle indicazioni richieste dalla legge civile devono risultare:

il nome e il cognome della guida del culto, delegato dalla Comunità, dinanzi al quale è stato celebrato il matrimonio;

la menzione dell'avvenuta lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi;

le dichiarazioni di cui al quarto comma eventualmente rese dai coniugi.

Entro cinque giorni da quello della celebrazione, il delegato della Comunità trasmette per la trascrizione un originale dell'atto di matrimonio insieme al nulla osta all'ufficiale di stato civile del comune dove è avvenuta la celebrazione.

L'Ufficiale dello stato civile, constatata la regolarità dell'atto e l'autenticità del nulla osta allegato, effettua la trascrizione nei registri dello stato civile entro le 24 ore successive al ricevimento e ne dà notizia al delegato della Comunità.

Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione anche se l'ufficiale dello stato civile che ha ricevuto l'atto abbia ommesso di effettuarne la trascrizione nel termine previsto.

Resta ferma la facoltà di celebrare e sciogliere matrimoni religiosi senza alcun effetto o rilevanza civile secondo la legge e la tradizione islamica.

Articolo 13. (Abbigliamento tradizionale). Alle donne musulmane che ne facciano richiesta è riconosciuta la facoltà di utilizzare, per tutti i documenti ufficiali, foto tessere che le ritraggono a capo coperto.

Articolo 14. (Edifici di culto). Gli edifici destinati all'esercizio pubblico del culto islamico, anche se appartengono a privati, non possono essere sottratti alla loro destinazione neppure per effetto di alienazione fino a che la destinazione stessa non sia cessata con il consenso della Comunità competente o dell'Unione.

Tali edifici non possono essere requisiti, occupati espropriati o demoliti, se non per gravi ragioni e previo accordo con l'Unione.

Salvo i casi di urgenti necessità la forza pubblica non può entrare per l'esercizio della sua funzione in tali edifici senza previo avviso e presi accordi con la comunità competente.

Articolo 15. (Cimiteri). I piani regolatori cimiteriali prevedono, su richiesta della Comunità competente per territorio, reparti speciali per la sepoltura di defunti musulmani. Alla Comunità che faccia domanda di avere un reparto proprio è data dal sindaco, in concessione, un'area adeguata nel cimitero.

Articolo 16. (Beni culturali e ambientali). Lo Stato, l'Unione e le Comunità collaborano per la tutela e la valorizzazione dei beni afferenti al patrimonio storico artistico, culturale, ambientale e architettonico, archeologico, archivistico e librario dell'islamismo in Italia.

Entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, sarà costituita una Commissione mista per le finalità di cui al precedente comma e con lo scopo di agevolare la raccolta, il riordinamento e il godimento dei beni culturali islamici.

Alla Commissione è data notizia del reperimento di beni di cui al primo comma.

Articolo 17. (Comunità islamiche). Le Comunità islamiche in quanto istituzioni dell'Islam in Italia, sono formazioni sociali originarie che provvedono al soddisfacimento delle esigenze religiose dei musulmani, secondo la legge e le tradizioni islamiche. La Repubblica italiana prende atto che le Comunità curano l'esercizio del culto, l'istruzione e l'educazione religiosa, promuovono la cultura islamica, provvedono a tutelare gli interessi collettivi dei musulmani in sede locale, contribuiscono secondo la legge e le tradizioni islamiche all'assistenza degli appartenenti alle Comunità.

Alle singole Comunità islamiche viene attribuita la personalità giuridica secondo le procedure stabilite dalla legge che disciplina tali materie.

La costituzione delle Comunità islamiche, la definizione e la modifica delle rispettive circoscrizioni territoriali, l'unificazione o l'estensione di quelle esistenti, sono riconosciute con decreto del presidente della Repubblica udito il parere del Consiglio di Stato, su domanda congiunta della Comunità e dell'Unione.

Articolo 18. (Unione delle Comunità ed Organizzazioni Islamiche in Italia). All'Unione delle Comunità ed Organizzazioni Islamiche in Italia è riconosciuta la personalità giuridica con decreto del Presidente della Repubblica udito il parere del Consiglio di Stato.

L'Unione è l'ente rappresentante della confessione islamica, nei rapporti con lo Stato e per le materie di interesse generale dell'islamismo.

L'Unione cura e tutela gli interessi religiosi dei musulmani in Italia, promuove la conservazione delle tradizioni islamiche e dei beni culturali islamici, coordina e integra l'attività delle comunità, mantiene i contatti con le collettività e gli enti islamici degli altri paesi.

Articolo 19. (Deposito dello statuto). Lo statuto dell'Unione delle Comunità ed Organizzazioni Islamiche in Italia è depositato a cura dell'Unione presso il Ministero dell'Interno.

Le successive modifiche sono depositate a cura dell'Unione presso il Ministero dell'Interno, entro trenta giorni dalla loro adozione.

Articolo 20. (Registro delle persone giuridiche). L'Unione e le Comunità devono iscriversi, agli effetti civili, nel registro delle persone giuridiche entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa.

A tal fine l'Unione e le Comunità depositano i rispettivi Statuti indicando le rispettive sedi, il cognome e nome degli amministratori, con la menzione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza.

All'Unione e alle Comunità non può essere fatto, ai fine della registrazione, un trattamento diverso da quello previsto per le persone giuridiche private.

Decorso il termine di cui al primo comma, l'Unione e le Comunità possono concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

Articolo 21. (Attività dell'Unione e delle Comunità). L'attività di religione e di culto dell'Unione e delle Comunità si svolge a norma dei rispettivi statuti, senza ingerenze da parte dello Stato, delle Regioni e degli altri enti territoriali.

La gestione ordinaria e gli atti di straordinaria amministrazione dell'Unione delle Comunità si svolgono sotto il controllo degli organismi competenti a norma dello statuto, senza ingerenze da parte dello Stato, delle Regioni e degli altri enti territoriali.

Per l'acquisto di beni immobili, per l'accettazione di donazioni ed eredità e per il conseguimento di legati da parte dell'Unione delle Comunità si applicano le disposizioni delle leggi civili relative alle persone giuridiche.

Articolo 22. (Attività di religione di culto e attività diverse). La Repubblica italiana prende atto che secondo la tradizione islamica le esigenze religiose comprendono quelle di culto assistenziali e culturali.

Agli effetti delle leggi civili, si considerano per altro:

- a) attività di religione o di culto quelle dirette all'espletamento del magistero islamico, all'esercizio del culto, alla prestazione dei servizi rituali, alla formazione delle guide di culto, allo studio dell'Islam e all'educazione islamica;
- b) attività diverse da quelle di religione o di culto, quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, comunque, le attività commerciali eventualmente anche a scopo di lucro.

Articolo 23. (Regime tributario). Agli effetti tributari l'Unione e le Comunità sono equiparati agli enti aventi fine di beneficenza o di istruzione.

Tali enti hanno il diritto di svolgere liberamente attività diverse da quelle di religione o di culto che restano, però, soggette alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime.

Articolo 24. (Costruzione degli edifici di culto). Gli impegni finanziari per la costruzione degli edifici di culto e delle relative pertinenze, destinate ad attività connesse, sono determinate dalle autorità civili coocompetenti secondo le disposizioni delle leggi 22 ottobre 1971, n. 865 e 28 Gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni.

Gli edifici di culto e le predette pertinenze, costruite con contributi regionali o comunali non possono essere sottratti alla loro destinazione neppure per effetto di alienazione se non sono trascorsi almeno 20 anni dall'erogazione del contributo. Il vincolo è trascritto nei registri immobiliari.

Tale vincolo può essere estinto prima del compimento del termine, d'intesa tra la Comunità competente e l'autorità civile erogante, previa restituzione delle somme percepite a titolo di contributo, in proporzione alla riduzione del termine e con rilevazione determinata in misura pari alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Gli atti e/o i negozi che comportino violazione del vincolo sono nulli.

Articolo 25. (Deducibilità dei contributi). La Repubblica Italiana prende atto che le entrate delle Comunità islamiche sono costituite anche dall'ammontare della Zakat (decima/elemosina legale) annuale dovuta, a norma della legge islamica, da tutti i musulmani che si trovano nelle condizioni di imponibilità previste.

In considerazione delle finalità assistenziali e previdenziali perseguite dalle Comunità, a norma dello Statuto in favore dei propri appartenenti, la predetta Zakat annuale, versata alle Comunità stesse, relativa al periodo di imposta nel quale è stata versata, è deducibile dal reddito complessivo imponibile assoggettato all'imposta sul reddito delle persone fisiche fino alla concorrenza dell'aliquota fissata dalla legge.

Le modalità relative sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze.

All'Unione delle Comunità ed Organizzazioni Islamiche in Italia è riconosciuto, al pari delle altre comunità già ammesse, il diritto di percepire il contributo di legge destinato ed ogni altra forma assistenziale alle altre comunità riconosciute.

Articolo 26. (Previdenze per le guide del culto). Le guide del culto di cui all'articolo 2 possono essere iscritti al fondo speciale di previdenza e assistenza per i ministri di culto.

Articolo 27. (Norme di attuazione). Le autorità competenti, nell'emanare norme di attuazione della legge di approvazione della presente intesa terranno conto delle esigenze fatte presenti dall'Unione e avvieranno, se richieste, opportune consultazioni.

Articolo 28. (Ulteriori intese). Ove una delle parti ravvisasse opportunità di modifiche al testo della presente intesa, le parti torneranno a convocarsi a tal fine. Alle modifiche si procederà con la stipulazione di ulteriori intese e con la presentazione al Parlamento di appositi disegni di legge di approvazione ai sensi dell'art. 8 della Costituzione.

In occasione della presentazione di disegni di legge, relativi a materie che coinvolgono rapporti della confessione islamica con lo Stato, verranno promosse previamente, in conformità dell'art. 8 della Costituzione, intese del caso tra il Governo e l'Unione.

Articolo 29. (Entrata in vigore). Le disposizioni di cui all'art. 25 si applicano a partire dal primo periodo di imposta successivo a quello della legge di approvazione della presente intesa

Articolo 30. (Legge di approvazione dell'intesa). Il Governo presenterà al Parlamento apposito disegno di legge di approvazione della presente intesa, al quale sarà allegato il testo dell'intesa stessa.

Bozza CO.RE.IS. (Comunità Religiosa Islamica) Bozza di Intesa tra la Repubblica Italiana e la Comunità Islamica in Italia

Articolo 1. (Disposizioni generali). I rapporti fra lo Stato italiano e la Comunità islamica in Italia, relativi agli interessi e alle attività culturali e devozionali degli appartenenti alla Religione islamica residenti nel territorio della Repubblica, sono regolati dalla legge sulla base della presente intesa.

Si considerano culturali e devozionali, ai fini della presente intesa, gli interessi e le attività inerenti all'esercizio del culto pubblico e privato, alla testimonianza della fede ed alla edificazione spirituale di coloro che aderiscono alla Religione islamica, nonché quelli concernenti la formazione religiosa e culturale delle Guide del culto preposte alla direzione della preghiera e alla

impartizione degli insegnamenti fondamentali della tradizione islamica. Resta inteso che tutti gli interessi e le attività d'altra natura, inclusi quelli di assistenza e beneficenza, di istruzione e educazione, rimangono soggetti all'ordinamento giuridico della Repubblica che seguirà a disciplinarli in conformità dei suoi principi, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona umana.

Articolo 2. (I pilastri della religione islamica). La Repubblica italiana prende atto che la Religione islamica poggia su cinque pilastri fondamentali. Il primo, costitutivo dell'atto stesso di adesione all'Islam, consiste nella testimonianza di fede per la quale «non v'è Dio se non Iddio, e Muhammad è l'Inviato di Dio». Il secondo è rappresentato dalla preghiera rituale. Il terzo dalla elemosina rituale. Il quarto pilastro è costituito dal digiuno nel mese di Ramadan. Il quinto dal Pellegrinaggio alla Mecca.

Articolo 3. (Libertà religiosa). In conformità ai principi della Costituzione, è riconosciuto a tutti gli appartenenti alla Religione islamica in Italia, indipendentemente dalla loro cittadinanza, lingua, etnia, ed altre condizioni personali e sociali, il diritto di liberamente professare e praticare la propria religione in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto e i riti.

E' garantita agli appartenenti alla Religione islamica, alle loro associazioni ed organizzazioni, la piena libertà di manifestazione del pensiero religioso con la parola o con lo scritto o con ogni altro mezzo di diffusione.

E' loro parimenti assicurata, in fatto di tutela e promozione degli interessi culturali e devozionali, la libertà di riunione, anche in luogo pubblico, senza ingerenze delle autorità civili. Per le riunioni in luogo pubblico aventi altre finalità, resta invece inteso che occorre darne preavviso alle competenti autorità civili, le quali non potranno tuttavia vietarle se non per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

Articolo 4. (Tutela penale). E' assicurata in sede penale la parità di tutela del diritto di libertà religiosa, senza discriminazioni fra persone e culti.

Il disposto dell'art. 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, sulla eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, si intende riferito anche alle manifestazioni di intolleranza religiosa.

Articolo 5. (Abbigliamento e alimentazione). Fermo il diritto delle persone di Religione islamica di vestirsi, anche in luogo pubblico, secondo le loro tradizioni, è consentito a coloro che ne facciano richiesta di mantenere il capo coperto anche nelle foto dei documenti personali, purché ne sia sufficientemente garantita la riconoscibilità.

Restano ferme le norme di sicurezza generale e di prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Nella gestione del servizio mensa dipendente dalle pubbliche Amministra-

zioni, la Repubblica assicura la fruibilità, da parte del personale di Religione musulmana, di cibi e bevande consentiti dalla tradizione islamica, e favorisce l'adozione di analoghe iniziative nell'ambito del lavoro privato.

Articolo 6. (Enti islamici). Ferma restando la personalità giuridica della Comunità islamica in Italia, altre istituzioni ed enti islamici, aventi sede nel territorio della Repubblica, possono essere riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili, in quanto abbiano fini culturali e devozionali, siano approvati dalla Comunità, abbiano sede in Italia e un proprio patrimonio sufficiente, e siano rappresentati giuridicamente e di fatto da cittadini italiani aventi domicilio in Italia.

Il relativo riconoscimento ha luogo con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato.

Gli enti islamici, civilmente riconosciuti, devono essere iscritti nel pubblico registro delle persone giuridiche. In tale registro, con le indicazioni prescritte dagli artt. 33 e 34 del codice civile, devono risultare le norme di funzionamento e i poteri degli amministratori ai quali spetta la rappresentanza.

Le attività degli enti islamici civilmente riconosciuti, le quali non abbiano natura esclusivamente culturale o devozionale, restano soggette alle comuni disposizioni di legge.

Il mutamento dei fini dell'ente comporta la revoca del riconoscimento della relativa personalità giuridica.

Articolo 7. (Edifici). La Repubblica italiana si impegna a secondare il rilascio delle autorizzazioni per la costruzione, su domanda della Comunità islamica, di nuove moschee e per l'apertura di nuove sale di preghiera, in rispondenza ai bisogni spirituali della popolazione di Religione islamica, e nel rispetto degli strumenti urbanistici e dei vincoli ambientali e artistici.

Gli edifici destinati all'esercizio pubblico del culto islamico, anche se appartengono a privati, non possono essere sottratti alla loro destinazione, neppure per effetto di alienazione, fin tanto che tale destinazione non sia cessata con il consenso della Comunità islamica.

Tali edifici non possono essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni, udita la Comunità islamica.

Salvo i casi di urgente necessità, o di gravi turbative dell'ordine pubblico, le forze di polizia non possono entrare in tali edifici se non previo avviso e presi accordi con la Comunità islamica.

Articolo 8. (Gestione degli edifici di culto). La Comunità islamica, che ha richiesto l'apertura del luogo di culto, si preoccuperà di nominare, per ciascuna moschea o sala di preghiera, una Guida del culto, affiancata da un Consiglio di gestione, nominato dalla Comunità.

Tale Consiglio ha la responsabilità della raccolta di elemosine, contributi, donazioni, lasciti testamentari, e della gestione ordinaria del luogo di culto.

I nomi e cognomi e le funzioni dei membri del Consiglio di gestione, unitamente a quelli delle Guide del culto, sono trasmessi al Ministero dell'Interno.

Articolo 9. (Guide del culto). Alle Guide del culto, nominate dalla Comunità islamica in Italia, è assicurato il libero esercizio del proprio ministero cultuale e devozionale. Essi non sono tenuti a dare a magistrati o ad altre autorità civili informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragione del loro ministero.

I nomi e le funzioni delle Guide del culto, anche quali responsabili dei luoghi di culto, vengono comunicati al Ministero dell'Interno.

Le Guide di culto di cui al precedente comma sono esonerate, su loro richiesta, dal servizio militare. In caso di mobilitazione generale, se chiamate alle armi, esercitano il loro ministero nelle forze armate.

I provvedimenti in materia spirituale, nell'ambito della comunità islamica, sono presi senza ingerenza dello Stato, delle Regioni e degli altri enti territoriali. Resta inteso che dette comunità conformeranno la propria disciplina interna al rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo.

E' escluso ogni ricorso agli organi dello Stato per l'esecuzione dei provvedimenti delle comunità medesime nelle materie spirituali e disciplinari di loro competenza.

Articolo 10. (Attività confessionali). Gli atti in materia spirituale della Comunità islamica in Italia, la distribuzione ed affissione di pubblicazioni e stampati di carattere religioso, all'interno e all'ingresso dei luoghi di culto, nonché nelle sedi delle Comunità islamiche, e le raccolte di fondi a finalità religiose ivi eseguite, sono liberi e non soggetti ad oneri.

Articolo 11. (Festività religiose). I musulmani che dipendono dallo Stato, da enti pubblici o privati, o che esercitano attività autonome o commerciali, i militari e coloro che siano assegnati al servizio civile sostitutivo, hanno diritto di fruire, su loro richiesta, della festività religiosa del Venerdì. Tale diritto è esercitato nel quadro della flessibilità della organizzazione del lavoro, con eventuale recupero, in altri giorni, senza compenso straordinario, delle ore lavorative non prestate.

Restano comunque salve le imprescindibili esigenze dei servizi essenziali previsti dall'ordinamento giuridico della Repubblica.

Tali disposizioni si applicano del pari alle festività religiose islamiche dette della Rottura del digiuno e del Sacrificio di Abramo.

La datazione di tali festività, comunicata dalla Comunità islamica al Ministero dell'Interno, è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale all'inizio di ciascun anno solare.

Nel fissare le prove di esame o di concorso le autorità civili competenti terranno conto della esigenza di rispetto delle festività islamiche.

Si considerano giustificate, su richiesta di chi esercita la potestà parentale ai sensi delle leggi dello Stato, o degli stessi interessati, le assenze degli alunni musulmani dalla scuola nei giorni festivi islamici.

Articolo 12. (Assistenza religiosa: disposizioni generali). L'appartenenza alle forze armate, alla polizia, o ad altri servizi assimilati, nonché la degenza in ospedali, case di cura o di assistenza pubblica, e la permanenza negli istituti di prevenzione e pena, non possono dar luogo ad ingiustificati impedimenti nell'esercizio della libertà religiosa e nell'adempimento delle pratiche di culto.

E' riconosciuto alle persone di Religione islamica che si trovino nelle condizioni di cui al comma precedente, il diritto di osservare, a loro richiesta, se possibile con l'assistenza della comunità competente, le prescrizioni islamiche in materia alimentare.

La macellazione secondo il rito islamico continua ad essere regolata dal decreto del Ministero della Sanità dell'11 giugno 1980 (G.U. 20 giugno 1980, n. 168).

Articolo 13. (Assistenza spirituale ai militari). L'assistenza spirituale ai militari di religione islamica è assicurata dalle Guide del culto designate a tal fine dalla Comunità islamica in Italia, approvate dalle Autorità militari competenti.

I militari di Religione islamica hanno diritto di partecipare, in giorni e ore fissate d'intesa con le Autorità militari, alle attività di culto che si svolgono nelle località dove essi si trovino in ragione del loro servizio, o in località viciniori.

Restano ferme le esigenze essenziali di servizio.

In caso di decesso in servizio di militari di Religione islamica, il Comando militare avverte tempestivamente la Comunità competente, per assicurare, d'intesa con il familiari del defunto, che le esequie si svolgano secondo il rito islamico.

Articolo 14. (Assistenza spirituale agli infermi). L'assistenza spirituale ai ricoverati di Religione islamica negli istituti ospedalieri, nelle case di cura o di riposo, è assicurata dalle Guide del culto designate a tal fine dalla Comunità islamica e indicate alle Direzioni dei singoli istituti.

L'accesso di tali Guide ai predetti istituti è libero e senza limitazioni di orario.

Le Direzioni dei singoli istituti comunicano tempestivamente alla Comunità le richieste di assistenza spirituale avanzate dai ricoverati, o dalle loro famiglie.

Articolo 15. (Assistenza spirituale ai detenuti). Ai detenuti di religione islamica è assicurata l'assistenza spirituale, negli istituti penitenziali, dalle Guide del culto designate a tale scopo dalla Comunità islamica ed approvate dalle Autorità civili di sorveglianza.

Tali Guide, nella osservanza delle disposizioni di sicurezza, possono visitare i detenuti previa autorizzazione delle Autorità di sorveglianza.

L'assistenza spirituale è svolta su richiesta dei detenuti, o delle loro famiglie, o per iniziativa delle Guide del culto, in locali idonei messi a disposizione dall'istituto penitenziario.

Il direttore dell'istituto informa di ogni richiesta di assistenza spirituale avanzata dai detenuti, la Comunità islamica.

Articolo 16. (Istruzione religiosa nelle scuole pubbliche). Nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, nelle quali, a norma della Costituzione della Repubblica, l'insegnamento è impartito nel rispetto della libertà di coscienza e di religione e della pari dignità degli uomini, è esclusa ogni ingerenza sulla educazione e sulla formazione religiosa degli alunni di fede islamica.

La Repubblica italiana, nel garantire la libertà di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto è esercitato su richiesta degli alunni o di coloro cui compete la potestà parentale ai sensi delle leggi dello Stato.

Per dare reale efficacia a tale diritto, l'ordinamento scolastico stabilisce che l'insegnamento religioso, previsto da leggi dello Stato, non abbia luogo secondo orari e modalità che abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti, e che non siano previste forme di insegnamento religioso diffuso nello svolgimento di altre discipline. In ogni caso non possono essere richiesti agli alunni atti di culto o qualunque altra pratica religiosa.

La Repubblica italiana, nel garantire il carattere pluralistico della scuola pubblica, assicura agli incaricati designati dalla Comunità il diritto, nell'ambito delle attività culturali previste dall'ordinamento scolastico, di rispondere a eventuali richieste, provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso islamico. I relativi oneri sono a carico della Comunità.

Articolo 17. (Scuole islamiche). Alla Comunità islamica in Italia, alle associazioni ed enti islamici, è riconosciuto, in conformità alla Costituzione della Repubblica il diritto di istituire liberamente, senza oneri per lo Stato, scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione.

A tali scuole, che ottengano la parità, è assicurata piena libertà, e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello delle scuole dello Stato e degli altri enti territoriali, anche per quanto riguarda l'esame di Stato.

La Repubblica prende atto che la Comunità islamica prevede di istituire una scuola di formazione religiosa per le Guide del culto, e di organizzare corsi scolastici e universitari aperti anche a non musulmani.

Articolo 18. (Matrimonio). La Repubblica italiana, attesa la pluralità dei sistemi di celebrazione a cui si ispira il suo ordinamento, riconosce gli effetti

civili ai matrimoni celebrati secondo il rito Islamico, davanti ad una Guida del culto, avente cittadinanza italiana, designata dalla Comunità islamica, a condizione che l'atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile, previe pubblicazioni nella Casa Comunale.

Coloro che intendono celebrare il matrimonio ai sensi del precedente comma debbono comunicare tale intenzione all'ufficiale di stato civile al quale richiedono le pubblicazioni, indicando il nominativo della Guida del culto designata.

L'ufficiale di stato civile, dopo aver proceduto alle pubblicazioni, accerta che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge, e rilascia ai nubendi un nulla osta in duplice originale.

Nel nulla osta dovrà essere altresì attestato che il predetto ufficiale ha spiegato ai nubendi i diritti e i doveri dei coniugi, dando ad essi lettura dei relativi articoli del codice civile.

Subito dopo la celebrazione, la Guida del culto redige in duplice originale l'atto di matrimonio, allegando ad esso il nulla osta rilasciato dall'ufficiale di stato civile. L'atto di matrimonio, oltre all'indicazione del nome e cognome della Guida del culto e dei testimoni, contiene anche le dichiarazioni eventualmente rese dai coniugi a norma di legge.

Entro cinque giorni dalla celebrazione, la Guida del culto trasmette, per la trascrizione, un originale dell'atto di matrimonio, con allegato nulla osta, all'ufficiale di stato civile del comune in cui è avvenuta la celebrazione.

L'ufficiale di stato civile, constatata la regolarità dell'atto e l'autenticità del nulla osta, effettua la trascrizione nei registri dello stato civile entro ventiquattro ore dal ricevimento dell'atto, dandone contestuale notizia alla Guida del culto.

Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione, anche se l'ufficiale dello stato civile, che ha ricevuto l'atto, abbia omesso di effettuarne la trascrizione nel termine prescritto.

Articolo 19. (Cimiteri e funerali). I piani regolatori cimiteriali prevedono, su richiesta della Comunità islamica, reparti speciali per la sepoltura di defunti musulmani.

Alla Comunità, che faccia domanda di avere un reparto proprio, è data dal sindaco, in concessione, un'area adeguata del cimitero comunale.

E garantita a tutti i musulmani la celebrazione del rito funebre e la inumazione secondo la tradizione islamica, con sepoltura perpetua.

A tal fine, fermi restando gli oneri di legge a carico degli interessati, o della Comunità, le concessioni di cui all'art 91 del d.p.r. 21 ottobre 1975, n. 803, sono rinnovate alla scadenza di ogni novantanove anni.

Articolo 20. (Preghiera rituale). La Repubblica, nel prendere atto che la preghiera rituale islamica, previa abluzione, si compie cinque volte al giorno, all'alba, a mezzogiorno, di pomeriggio, al tramonto e di notte, in fasce orarie

che variano nel corso dell'anno, si impegna a garantire, nel rispetto della riservatezza, il dignitoso esercizio di tale pratica rituale negli uffici pubblici, e a favorirlo anche nei luoghi di lavoro privato.

La Comunità islamica comunicherà al Ministero dell'Interno i relativi orari, distribuiti per regioni, da pubblicare sulle Gazzette ufficiali regionali all'inizio di ciascun anno solare.

In corrispondenza delle fasce orarie di preghiera, viene prevista la possibilità di pause, nei luoghi di lavoro e nelle scuole, della durata di quindici minuti ciascuna, salvo recupero e computo ai fini retributivi.

Coloro che non sono in grado di avvalersi, per ragioni di servizio, della festività del Venerdì, hanno comunque il diritto, salvo casi di assoluta eccezionalità, di partecipare alla preghiera della fascia oraria di mezzogiorno della durata di tre quarti d'ora circa, recandosi nel luogo di culto più vicino.

Articolo 21. (Elemosina rituale). La Repubblica, nel prendere atto che le entrate della Comunità islamica, e delle organizzazioni islamiche giuridicamente costituite, sono rappresentate dalle elemosine rituali, in denaro o in beni, dovute annualmente dai fedeli, consente la deducibilità di tali contributi dal reddito complessivo imponibile, assoggettato all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Detti contributi sono deducibili, relativamente al periodo di imposta per il quale sono stati versati fino alla concorrenza del dieci per cento del reddito imponibile, e comunque per un importo complessivamente non superiore a settemilionicinquecentomila lire.

Le modalità sono stabili con decreto del Ministro delle Finanze.

Al termine di ogni triennio, a partire dall'anno di sottoscrizione della presente intesa, una Commissione mista procederà alla eventuale revisione dell'importo deducibile.

Articolo 22. (Digiuno rituale). La Repubblica, nel prendere atto del valore rituale del digiuno del mese di Ramadan, si impegna ad agevolare l'attuazione di tale pratica religiosa, riducendo, se necessario, di un'ora, negli uffici e nelle scuole pubbliche, l'orario lavorativo delle persone di religione islamica, in coincidenza con il pasto rituale che si compie prima dell'inizio del digiuno e al momento della sua interruzione, e favorendo il rispetto di tale pratica culturale anche nell'ambito del lavoro privato.

Si provvederà all'eventuale recupero, senza compenso straordinario, delle ore lavorative non prestate.

Il termine iniziale e quello finale del digiuno, determinati annualmente dalla Comunità islamica che ne darà notizia al Ministero dell'Interno, sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale all'inizio di ciascun anno solare.

Saranno favorite le richieste dei dipendenti di Religione islamica che intendano fruire delle ferie annuali durante il periodo del Ramadan.

Articolo 23. (Pellegrinaggio rituale). La Repubblica italiana si impegna ad agevolare, per le persone di Religione islamica che ne facciano richiesta, il compimento del Pellegrinaggio rituale alla Mecca, nel periodo comunicato al Ministero dell'Interno dalla Comunità islamica, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale all'inizio di ciascun anno solare.

A tal fine si impegna a concedere i necessari permessi al personale dipendente dagli uffici pubblici, e ad agevolare analoghe concessioni da parte dei datori di lavoro privati, salvo recupero, in entrambi i casi, senza compenso straordinario, delle ore lavorative non prestate.

Alle persone di Religione islamica di cittadinanza non italiana, regolarmente residenti in Italia, è garantito il rientro nel territorio della Repubblica in occasione di un unico Pellegrinaggio rituale.

Articolo 24. (Patrimonio artistico). Nel rispetto delle proprie tradizioni culturali, la Comunità offre la propria collaborazione alle autorità della Repubblica per la tutela e la valorizzazione del patrimonio artistico, storico e culturale della civiltà islamica in Italia.

Articolo 25. (Norme di attuazione). Le Autorità competenti, nell'emanare norme di attuazione della legge emanata sulla base della presente intesa, terranno conto delle esigenze fatte loro presenti dalla Comunità islamica, e avvieranno, se richieste, opportune consultazioni.

Articolo 26. (Modificazioni della intesa). Ove una delle parti ravvisasse la opportunità di modifiche al testo della intesa, le parti torneranno a convocarsi a tal fine per procedere a una amichevole rivalutazione della normativa.

Articolo 27. (Disposizioni finali). Con l'entrata in vigore della legge emanata sulla base della presente intesa, cessano di avere efficacia ed applicabilità nei confronti della Comunità islamica in Italia le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del r.d. 28 febbraio 1930, n. 289.

Bozza di Intesa tra il Governo della Repubblica e la Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova

19 gennaio 1998

Preambolo

La Repubblica italiana e la Congregazione cristiana dei testimoni di Geova in Italia,

considerato che la Repubblica italiana riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità;

che in forza della Costituzione tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzione di religione e che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza, impediscono il pieno sviluppo della persona umana;

che la libertà di coscienza contribuisce, con le altre, a tale sviluppo;

che la Costituzione garantisce le libertà di riunione, di associazione, di libera professione della propria fede religiosa e di libera manifestazione del pensiero;

che la Costituzione garantisce inoltre l'uguale libertà di tutte le confessioni religiose davanti alla legge;

che la Congregazione cristiana dei testimoni di Geova dichiara che i propri aderenti sono chiamati a vivere l'esperienza religiosa in una dimensione comunitaria e a partecipare alla diffusione del messaggio biblico;

che, in forza dell'articolo 8, comma secondo e terzo, della Costituzione le confessioni religiose hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico dello Stato, e che i loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di una intesa con le relative rappresentanze;

che la confessione religiosa dei testimoni di Geova è rappresentata dalla Congregazione cristiana dei testimoni di Geova, in seguito denominata Congregazione centrale, organizzata secondo le norme del proprio statuto;

riconoscono l'opportunità di addivenire alla presente intesa e convengono che la legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, della medesima intesa sostituisce ad ogni effetto, nei confronti della confessione religiosa dei testimoni di Geova, la legislazione del 1929-1930 sui culti ammessi.

Articolo 1. (Libertà religiosa).

1. La Repubblica italiana dà atto dell'autonomia della Congregazione cristiana dei testimoni di Geova, liberamente organizzata secondo i propri ordinamenti e disciplinata dal proprio statuto.

2. La Repubblica italiana, richiamandosi ai diritti di libertà garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto, l'esercizio del culto, l'organizzazione della confessione e gli atti in materia spirituale e disciplinare, si svolgono senza alcuna ingerenza statale.

3. È garantita ai testimoni di Geova e alle loro organizzazioni ed associazioni la piena libertà di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione.

4. È riconosciuto ai testimoni di Geova il diritto di professare e praticare liberamente la loro fede e la loro religione in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto.

Articolo 2. (Ministri di culto).

1. Ai ministri di culto della confessione dei testimoni di Geova, nominati a norma dello statuto della Congregazione è assicurato il libero esercizio del ministero.

2. I medesimi non sono tenuti a dare a magistrati o altre autorità informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragioni del loro ministero.

3. I ministri di culto hanno facoltà di essere iscritti al Fondo speciale di previdenza e assistenza per i ministri di culto.

4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e degli articoli 3, 4 e 6, la Congregazione centrale rilascia apposita certificazione delle qualifiche dei ministri di culto.

Articolo 3. (Assistenza spirituale ai ricoverati).

1. Negli istituti ospedalieri e nelle case di cura o di riposo l'assistenza spirituale dei ricoverati testimoni di Geova, e di altri ricoverati che ne facciano richiesta, è assicurata dai ministri di culto di cui all'articolo 2.

2. L'accesso di tali ministri ai predetti istituti e case è a tal fine libero e senza limitazioni d'orario.

3. Le direzioni di tali istituti e case sono tenute a comunicare tempestivamente ai ministri di culto responsabili, competenti per territorio, le richieste di assistenza spirituale fatte dai ricoverati.

4. È riconosciuto ai testimoni di Geova che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 il diritto di osservare, a loro richiesta, le prescrizioni della propria fede religiosa in materia alimentare, senza oneri per le istituzioni nelle quali si trovano.

5. Gli oneri finanziari per lo svolgimento della predetta assistenza spirituale sono a carico dei competenti organi della confessione.

Articolo 4. (Assistenza spirituale ai detenuti).

1. Negli istituti penitenziari l'assistenza spirituale è assicurata dai ministri di culto designati dalla Congregazione centrale.

2. A tal fine la Congregazione centrale trasmette all'autorità competente l'elenco dei ministri di culto responsabili dell'assistenza spirituale negli istituti penitenziari, competenti per territorio. Tali ministri sono compresi tra coloro che possono visitare gli istituti penitenziari senza particolare autorizzazione.

3. L'assistenza spirituale è svolta a richiesta dei detenuti o delle loro famiglie, o per iniziativa dei ministri di culto, in locali idonei messi a disposizione dall'istituto penitenziario. Il direttore dell'istituto informa di ogni richiesta avanzata dai detenuti il ministro di culto competente per territorio.

4. È riconosciuto ai testimoni di Geova detenuti nei suddetti istituti il diritto di osservare, a loro richiesta, le prescrizioni della propria fede in materia alimentare, senza oneri per le istituzioni nelle quali si trovano.

5. Gli oneri finanziari per lo svolgimento della predetta assistenza spirituale sono a carico dei competenti organi della confessione.

Articolo 5. (Insegnamento religioso nelle scuole).

1. Nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado l'insegnamento è impartito nel rispetto della libertà di coscienza e della pari dignità senza distinzione di religione. È esclusa qualsiasi ingerenza sulla educazione religiosa degli alunni appartenenti alla confessione dei testimoni di Geova.

2. La Repubblica italiana riconosce agli alunni delle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto è esercitato ai sensi delle leggi dello Stato dagli alunni o da coloro cui compete la potestà su di essi.

3. Per dare reale efficacia all'attuazione di tale diritto l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari e modalità che abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti e che non siano previste forme di insegnamento religioso diffuso nello svolgimento dei programmi di altre discipline. In ogni caso non possono essere richiesti agli alunni atti di culto o pratiche religiose.

4. La Repubblica italiana, nel garantire il carattere pluralistico della scuola pubblica, assicura agli incaricati designati dalla Congregazione centrale, o dalle Congregazioni o comunità locali dei testimoni di Geova, il diritto di rispondere alle eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni. Tali attività si inseriscono nell'ambito delle attività culturali previste dall'ordinamento scolastico.

5. L'esercizio del diritto di cui al comma 4 avviene senza alcun onere per lo Stato.

Articolo 6. (Matrimonio).

1. La Repubblica italiana riconosce gli effetti civili ai matrimoni celebrati davanti ai ministri di culto della confessione dei testimoni di Geova aventi la cittadinanza italiana, a condizione che il relativo atto sia trascritto nei registri dello stato civile, previe pubblicazioni nella casa comunale.

2. Coloro che intendono celebrare il matrimonio secondo quanto previsto dal comma 1 devono comunicare tale intenzione all'ufficiale dello stato civile al quale richiedono le pubblicazioni.

3. L'ufficiale dello stato civile, dopo aver proceduto alle pubblicazioni ed avere accertato che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge, ne dà attestazione in un nulla osta che rilascia ai nubendi in duplice originale.

4. Il nulla osta, oltre a precisare che la celebrazione sarà svolta secondo l'ordinamento dei testimoni di Geova e a indicare il comune scelto dai nubendi

per la stessa celebrazione, deve altresì attestare che ad essi sono stati spiegati dal predetto ufficiale dello stato civile i diritti e i doveri dei coniugi, attraverso la lettura dei relativi articoli del codice civile.

5. Il ministro di culto davanti al quale ha luogo la celebrazione del matrimonio allega il nulla osta, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile, all'atto di matrimonio che egli redige in duplice originale subito dopo la celebrazione. I coniugi possono rendere le dichiarazioni che la legge consente siano espresse nell'atto di matrimonio.

6. Entro cinque giorni dalla celebrazione, il ministro di culto deve trasmettere per la trascrizione un originale dell'atto di matrimonio all'ufficiale dello stato civile del comune del luogo in cui è avvenuta la celebrazione.

7. L'ufficiale dello stato civile, constatata la formale regolarità dell'atto e l'autenticità del nulla osta allegatovi, effettua, entro le ventiquattro ore dal ricevimento dell'atto stesso, la trascrizione nei registri dello stato civile e ne dà notizia al ministro di culto.

8. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione anche nel caso in cui l'ufficiale dello stato civile, che ha ricevuto l'atto, non abbia eseguito la trascrizione entro il prescritto termine.

Articolo 7. (Festività).

1. Ai testimoni di Geova dipendenti da enti pubblici o da privati o che esercitano attività autonoma è assicurato il diritto di astenersi dall'attività lavorativa per osservare la festività della Commemorazione della morte di Gesù Cristo. Quando la ricorrenza non cade in giorno festivo, le ore lavorative recuperate non danno diritto ad alcun compenso straordinario. Si considera giustificata l'assenza dalla scuola degli alunni appartenenti alla confessione dei testimoni di Geova, su richiesta dei genitori o di loro stessi, se maggiorenni.

2. Restano comunque salve le imprescindibili esigenze dei servizi essenziali previsti dall'ordinamento giuridico.

3. Entro il 15 gennaio di ogni anno la data della festività di cui al comma 1 è comunicata dalla Congregazione centrale al Ministero dell'interno, il quale ne dispone la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Articolo 8. (Edifici di culto).

1. Gli edifici aperti al culto pubblico dei testimoni di Geova non possono essere occupati, requisiti, espropriati o demoliti se non per gravi motivi e previo accordo con la Congregazione centrale.

2. Salvo i casi di urgente necessità, la forza pubblica non può entrare, per l'esercizio delle sue funzioni, negli edifici suindicati, senza aver dato previo avviso e preso accordi con i ministri di culto responsabili dell'edificio.

3. Agli edifici di culto e alle relative pertinenze si applicano le norme vigenti in materia di esenzioni, agevolazioni tributarie, contributi e concessioni.

4. L'autorità civile tiene conto delle esigenze religiose fatte presenti dalla Congregazione centrale per quanto concerne la costituzione di nuovi edifici di culto dei testimoni di Geova.

Articolo 9. (Emittenti radiotelevisive).

1. Tenuto conto che l'ordinamento radiotelevisivo si informa ai principi di libertà di manifestazione del pensiero e di pluralismo dettati dalla Costituzione, nel quadro della pianificazione delle radiofrequenze si terrà conto delle richieste presentate dalle emittenti gestite dalle congregazioni ed enti facenti parte della confessione dei testimoni di Geova, operanti in ambito locale, relative alla disponibilità di bacini di utenza idonei a favorire l'economicità della gestione e un'adeguata pluralità di emittenti in conformità della disciplina del settore.

Articolo 10. (Riconoscimento di enti della confessione).

1. Altri enti costituiti nell'ambito della confessione dei testimoni di Geova, aventi sede in Italia, i quali abbiano fine di religione o di culto, solo o congiunto con quelli di istruzione, assistenza e beneficenza, possono essere riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili con decreto del Ministro dell'interno.

2. Il riconoscimento della personalità giuridica ad un ente della confessione dei testimoni di Geova è concesso su domanda di chi rappresenta l'ente secondo gli statuti e previa delibera motivata della Congregazione centrale. Alla domanda deve altresì essere allegato lo statuto dell'ente stesso.

3. Sulla base della documentazione ad essi fornita, i competenti organi statali verificano la rispondenza dell'ente, di cui è richiesto il riconoscimento della personalità giuridica, al carattere confessionale ed ai fini di cui al comma 1.

4. L'ente non può essere riconosciuto se non è rappresentato giuridicamente e di fatto da un cittadino italiano avente domicilio in Italia.

5. Gli enti della confessione dei testimoni di Geova che hanno la personalità giuridica nell'ordinamento dello Stato assumono la qualifica di enti della confessione dei testimoni di Geova, civilmente riconosciuti.

Articolo 11. (Attività di religione o di culto).

1. Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque:

a) attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura pastorale, alla formazione dei ministri di culto, a scopi missionari e di evangelizzazione, all'educazione cristiana;

b) attività diverse da quelle di religione o di culto, quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura.

Articolo 12. (Regime tributario degli enti della confessione).

1. Agli effetti tributari gli enti della confessione dei testimoni di Geova civilmente riconosciuti aventi fine di religione o di culto, come pure le attività

dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione.

2. Gli enti della confessione dei testimoni di Geova civilmente riconosciuti possono svolgere attività diverse da quelle di religione o di culto.

3. Le attività diverse da quelle di religione o di culto, eventualmente svolte da tali enti, sono soggette, nel rispetto dell'autonomia e delle finalità degli enti stessi, alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime.

Articolo 13. (Gestione degli enti della confessione).

1. La gestione ordinaria e gli atti di straordinaria amministrazione degli enti della confessione dei testimoni di Geova civilmente riconosciuti si svolgono sotto il controllo della Congregazione centrale e senza ingerenza da parte dello Stato, delle regioni e degli altri enti territoriali.

Articolo 13. (Gestione degli enti della confessione).

1. La gestione ordinaria e gli atti di straordinaria amministrazione degli enti della confessione dei testimoni di Geova civilmente riconosciuti si svolgono sotto il controllo della Congregazione centrale e senza ingerenza da parte dello Stato, delle regioni e degli altri enti territoriali.

Articolo 14. (Iscrizione nel registro delle persone giuridiche).

1. Gli enti della confessione dei testimoni di Geova civilmente riconosciuti devono iscriversi nel registro delle persone giuridiche.

2. Nel registro, con le indicazioni prescritte dagli articoli 33 e 34 del codice civile, devono risultare le norme di funzionamento e i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente.

3. La Congregazione centrale deve chiedere l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa.

4. Decorsi i termini di cui al comma 3, gli enti interessati possono concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

Articolo 15. (Mutamenti degli enti della confessione).

1. Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione del patrimonio e nel modo di esistenza di un ente della confessione dei testimoni di Geova civilmente riconosciuto, acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Ministero dell'interno.

2. In caso di mutamento che faccia perdere all'ente uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento, il riconoscimento stesso è revocato con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Congregazione centrale.

3. La notifica dell'avvenuta revoca della costituzione di un ente da parte del competente organo della Congregazione centrale determina la cessazione, con provvedimento statale, della personalità giuridica dell'ente stesso.

4. La devoluzione dei beni dell'ente soppresso o estinto avviene secondo quanto prevede il provvedimento della Congregazione centrale, salvi comunque la volontà dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni statutarie.

Articolo 16. (Deduzione agli effetti IRPEF).

1. La Repubblica italiana prende atto che la confessione dei testimoni di Geova si sostiene finanziariamente mediante offerte volontarie.

2. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di lire due milioni, a favore della Congregazione centrale, degli enti da essa controllati e delle congregazioni locali, per i fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza.

3. Le relative modalità sono determinate con decreto del Ministro delle finanze, previo accordo con la Congregazione centrale.

Articolo 17. (Ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF).

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, la Congregazione centrale concorre con lo Stato, con i soggetti di cui agli articoli 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, 30 della legge 22 novembre 1988, n. 516, 23 della legge 22 novembre 1988, n. 517, 4 della legge 5 ottobre 1993, n. 409, 27 della legge 29 novembre 1995, n. 520 e 2 della legge 20 dicembre 1996, n. 638, e con gli enti che stipuleranno analoghi accordi, alla ripartizione della quota, pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali. La Repubblica italiana prende atto che la Congregazione centrale utilizzerà le somme devolute a tale titolo dallo Stato per scopi umanitari, assistenziali, scientifici e culturali da realizzarsi anche in paesi esteri. La Congregazione centrale potrà devolvere dette somme anche per la realizzazione e la manutenzione degli edifici di culto.

2. L'attribuzione delle somme di cui al comma 1 viene effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, nel cui modulo gli enti della confessione dei testimoni di Geova sono indicati con la denominazione «Congregazione cristiana dei testimoni di Geova».

3. La Congregazione centrale non partecipa all'attribuzione della quota relativa ai contribuenti che non si sono espressi in merito. Gli importi relativi rimangono di esclusiva pertinenza dello Stato.

4. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui al precedente comma 1, lo Stato corrisponderà annualmente, entro il mese di giugno, alla Congregazione centrale, la somma risultante dall'applicazione del comma 1

stesso, calcolata dagli uffici finanziari sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente, con destinazione alla Congregazione centrale.

5. La Congregazione centrale trasmette annualmente, entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di esercizio, al Ministero dell'interno, un rendiconto relativo all'utilizzazione delle somme di cui al comma 1 e ne difonde adeguata informazione.

6. Il Ministero dell'interno ne trasmette copia, con propria relazione, ai Ministri del tesoro e delle finanze.

Articolo 18. (Commissione paritetica).

1. Su richiesta di una delle due parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si potrà procedere alla revisione dell'importo deducibile di cui all'articolo 16 e dell'aliquota IRPEF di cui all'articolo 17, ad opera di un'apposita Commissione paritetica nominata dall'autorità governativa e dalla Congregazione centrale.

Articolo 19. (Norme di attuazione).

1. Le autorità competenti, nell'emanare le norme di attuazione della legge di approvazione della presente intesa, terranno conto delle esigenze fatte loro presenti dalla Congregazione centrale e avvieranno, se richieste, opportune consultazioni.

Articolo 20. (Abrogazione della normativa sui culti ammessi e norme contrastanti).

1. Con l'entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, cessano di avere efficacia ed applicabilità nei confronti della Congregazione centrale, delle congregazioni locali da essa rappresentate, degli enti, istituzioni, organismi che ne fanno parte e delle persone che in essa hanno parte.

2. Ogni norma contrastante con la legge di approvazione della presente intesa cessa di avere efficacia ed applicabilità nei confronti dei soggetti di cui al precedente comma 1 dalla data di entrata in vigore della legge stessa, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.

Articolo 21. (Ulteriori intese).

1. Le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto della presente intesa al termine del decimo anno dall'entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa stessa.

2. Ove, nel frattempo, una delle parti ravvisasse l'opportunità di apportare modifiche al testo della presente intesa, le parti torneranno a convocarsi a tal fine. Alle modifiche si procederà con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 comma 3, della Costituzione.

3. In occasione della presentazione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgono rapporti della confessione dei testimoni di Geova con lo Stato, verranno promosse previamente, in conformità all'articolo 8 della Costituzione, le intese del caso.

Articolo 22. (Legge di approvazione dell'intesa).

1. Il Governo della Repubblica presenterà al Parlamento, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, apposito disegno di legge di approvazione della presente intesa, al quale sarà allegato il testo dell'intesa stessa.